

Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

**Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT INVERNALI E CULTURA

Sezione I. Turismo

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 50/1992)*

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) dopo le parole "spettano alla Giunta regionale" sono inserite le seguenti: " , che approva i regolamenti adottati dal Collegio dei maestri di sci entro centoventi giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine gli stessi si intendono approvati."

Art. 2.

*(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 50/1992)*

1. L'articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. (Scuole di sci)

1. Le Scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:

a) un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);

b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un'area sciabile, così come definita dall'articolo 4 della l.r. 2/2009;

c) il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

d) un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

e) la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

f) un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;

g) l'assunzione dell'impegno:

1) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;

2) a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

3) a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione;

4) a promuovere la sicurezza nella pratica dello sci.

2. Le Scuole di sci sono riconosciute dall'unione montana competente per territorio, sentito il parere del comune relativamente al requisito di cui al comma 1 lettera b) e sono iscritte in apposito elenco, di carattere ricognitivo, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte; le Scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi riconosciute, previo parere del comune medesimo e relativa comunicazione all'unione montana di riferimento.

3. L'unione montana verifica ogni tre anni la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 e comunica le risultanze al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte.

4. L'unione montana, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, prescrivendo le misure necessarie per il ripristino degli stessi con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata e il riconoscimento è revocato.

5. La denominazione "Scuola di sci" può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti."

#### Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 50/1992)*

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:

"1. L'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti, o l'apertura o l'esercizio di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 1.000,00."

#### Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 41/1994)*

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna), le parole "dal comune in cui hanno sede" sono sostituite dalle seguenti: "dall'unione montana competente per territorio, oppure dal comune nel caso la sede della scuola sia ubicata in un comune non appartenente ad una unione montana".

2. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994 le parole "la comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "l'unione montana competente per territorio".

#### Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 33/2001)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 "Ordinamento della professione di maestro di sci e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 "Ordinamento della professione di guida alpina") è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;

b) a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero che operano, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche e nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

c) alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, limitatamente al loro ambito di specializzazione, rivolte a scuole di ogni ordine e grado."

#### Art. 6.

##### *(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 8/2010)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Sono definiti rifugi di piccola accoglienza montana (PAM) le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, pernottamento e ristoro agli utenti della montagna in località non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario. Il gestore può non presidiare direttamente la struttura, ma offrire i servizi di pernottamento e ristoro con modalità finalizzate a garantire primariamente la qualità del servizio di ricettività.

4 ter. La tipologia di cui al comma 4 bis si applica esclusivamente ai territori individuati dai comuni su base cartografica del catasto vigente, con apposito e motivato provvedimento comunale.

4 quater. La Giunta regionale provvede ad integrare il regolamento vigente per definire i requisiti e le modalità per l'attività di gestione di tali strutture."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 8/2010, è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le strutture ricettive di cui al comma 1 possono aggiungere alla propria denominazione quella di "posto tappa" se la struttura è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 17."

#### Art. 7.

##### *(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 8/2010 e modifiche di coordinamento)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4, le parole ", comma 2, secondo periodo" sono soppresse.

2. Ai commi 1, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 1 dell'articolo 10 "le parole dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività".

3. Ai commi 4, 6 e 8 dell'articolo 4, la parola "dichiarazione" è sostituita dalla seguente: "segnalazione".

#### Art. 8.

##### *(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 8/2010)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 le parole "ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

#### Art. 9.

##### *(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 8/2010)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, è aggiunta la seguente:

"b bis) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive alpinistiche che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico."

Art. 10.

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 14/2016)*

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è inserita la seguente:

"g bis) promuove il più ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;"

Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2016)*

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 è sostituita dalla seguente:

"c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività coordinata ed integrata tra DMO Turismo Piemonte e le ATL."

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 sono inserite le seguenti:

"e bis) le modalità di attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso i social media e il web, per i mercati nazionali o internazionali, nonché dei progetti tematici trasversali, come la promozione e lo sviluppo del turismo sociale e accessibile, e del turismo collegato alle manifestazioni sportive;

"e ter) la promozione e l'incentivazione alla creazione di percorsi turistici, con l'obiettivo di migliorare sia l'esperienza di visita turistica che la valorizzazione dell'offerta di un territorio."

Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 14/2016)*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2016, la parola "organizzano" è sostituita dalle seguenti: "svolgono servizi di interesse generale, organizzando".

Art. 13.

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 14/2016)*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 14/2016 è sostituito dal seguente:

"2. Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, esclusivamente:

a) la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino, i comuni e le relative unioni, le CCIAA e gli altri enti pubblici interessati;

b) le associazioni turistiche pro loco;

c) i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all'articolo 9;

d) le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;

e) gli istituti bancari e le fondazioni bancarie."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 14/2016 è inserito il seguente:

"2 bis. L'ATL pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci, sulla base del Piano di azioni approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)."

Art. 14.

*(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 14/2016)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 14/2016, le parole "propria deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto".

2. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 14/2016, la parola "riconosciuti" è sostituita dalle seguenti: "istituiti dalle ATL o convenzionati con le medesime".

3. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 14/2016 è abrogato.

#### Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 14/2016)*

1. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 14/2016 è sostituito dal seguente:

"6. I consorzi di operatori turistici, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 19, comma 4, e 21."

2. Il comma 6 bis dell'articolo 18 della l.r. 14/2016 è abrogato.

#### Art. 16.

*(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 14/2016)*

1. L'articolo 19 della l.r. 14/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (Contributi per l'organizzazione turistica)

1. La Regione concede annualmente contributi alle ATL, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile sulla base del bilancio di previsione e relativo Piano di azioni approvati dall'Assemblea. I contributi sono erogati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse partecipanti.

2. Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turistico regionale e garantirne l'efficienza e l'efficacia, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.

3. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, quali soggetti titolari degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all'articolo 16, per le spese di gestione degli IAT direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.

4. La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento."

#### Art. 17.

*(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 14/2016)*

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 14/2016, le parole "bilancio regionale per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio regionale per l'anno 2017".

#### Art. 18.

*(Disposizione transitoria relativa all'articolo 16 della l.r. 14/2016)*

1. Gli uffici IAT, istituiti da enti locali e associazioni turistiche pro loco, si conformano alle disposizioni di cui all'articolo 16 della l.r. 14/2016, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 19.

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 13/2017)*

1. All'alinea del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), la parola "Anche" è soppressa.

2. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 13/2017 è soppressa.

3. Il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 13/2017 è sostituito dal seguente:

"7. Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assolvono agli adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 5, lettera d), attraverso modalità eventualmente

convenute con i rispettivi enti comunali di competenza.".

Art. 20.

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 13/2017)*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2017, le parole "fino ad un massimo di novanta giorni consecutivi" sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2017, dopo le parole "settore turistico" sono aggiunte le seguenti: “, mediante stipula di apposita convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.”.

Art. 21.

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 13/2017)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2017, dopo le parole “soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate” è inserita la seguente: “anche”.

Art. 22.

*(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 13/2017)*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2017 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, svolto in assenza della SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 21, comma 4, la cessazione dell'attività.”.

Art. 23.

*(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 13/2017)*

1. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 13/2017, dopo le parole "soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate" è inserita la seguente: “anche”.

2. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 13/2017, è aggiunta la seguente: “o bis) i contenuti minimi della convenzione utile per la gestione imprenditoriale indiretta delle CAV e dei residence di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).”.

Art. 24.

*(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 13/2017)*

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 13/2017 è abrogato.

Sezione II. Sport invernali

Art. 25.

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 2/2009)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è inserito il seguente:

"1 bis. Per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riordino, anche intesi come riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui al precedente comma, si intendono quelli necessari a rendere le aree sciabili e di sviluppo montano, esistenti o di nuova individuazione, più rispondenti a criteri di razionalità, funzionalità ed efficienza. Tali interventi, fatte salve le disposizioni normative, i piani e le misure in materia paesaggistica, ambientale, ecologica e di conservazione della Rete Natura 2000, comprendono le sostituzioni, l'adeguamento e la trasformazione, anche su altro sedime, delle attrezzature ed impianti esistenti, il potenziamento e l'efficientamento delle attrezzature ed impianti, il completamento, anche in ampliamento, delle aree sciabili e di sviluppo montano mediante nuove realizzazioni, finalizzate ad una migliore sostenibilità di gestione, integrazione ambientale e coordinamento delle stesse con le realtà confinanti.".

Art. 26.

*(Modifiche all'articolo 5 bis della l.r. 2/2009)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009, n. 2, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)" sono aggiunte le seguenti: ", se il PRGC è adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all'articolo 17, comma 4 della l.r. 56/1977".
2. Al comma 3 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009, la locuzione "b)," è soppressa.

Art. 27.

*(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 2/2009)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 2/2009 dopo le parole "piste di nuova realizzazione" sono inserite le seguenti: ", da presentarsi entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori,".

Art. 28.

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 2/2009)*

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:  
"3. Acquisiti i titoli di disponibilità di cui al comma 1, ovvero, ove necessario, il provvedimento di costituzione coattiva di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti."

Art. 29.

*(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 2/2009)*

1. Alla lettera c) del comma 1 bis dell'articolo 25 della l.r. 2/2009, sono aggiunte le seguenti parole: "in coordinamento con gli enti di competenza".

Art. 30.

*(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 2/2009)*

1. L'articolo 28 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:  
"Art. 28. (Mezzi meccanici)  
1. Al di fuori delle aree sciabili:  
a) l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate;  
b) l'uso di motoslitte e di mezzi assimilati è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui alla lettera a):
  1. agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;
  2. al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
  3. agli agenti di polizia municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato-Arma dei Carabinieri, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;
  4. al personale addetto agli impianti di risalita, dove presenti;  
c) l'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Quando simili percorsi interferiscono con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui alla lettera a) è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale. E' comunque vietato il transito dalle ore 23 alle ore 7.  
2. All'interno delle aree sciabili e lungo le piste, di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g):

- a) fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici;
  - b) i mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni;
  - c) i mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. Gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione;
  - d) il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati, sentito il comune interessato e con le cautele di cui alla lettera c), può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi;
  - e) il gestore può consentire, fuori dall'orario di apertura delle piste, accessi per raggiungere abitazioni private non altrimenti raggiungibili.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) approvata il 24 ottobre 2017, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.”.

#### Art. 31.

*(Sostituzione dell'articolo 28 bis della l.r. 2/2009)*

1. L'articolo 28 bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:  
"Art. 28 bis. (Attività di volo in zone di montagna)
1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a ottocento metri sul livello del mare, pari a duemilaseicentocinquanta piedi, sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri, pari a milleseicentoquaranta piedi dal suolo.
  2. Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, fermo restando:
    - a) l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
    - b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali;
    - c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009.
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.
  4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.
  5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009, il volo in zone di montagna finalizzato



all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita attivi ed è vietato nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000. L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il comune competente per territorio o, se delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.

6. La convenzione di cui al comma 5 contiene, comunque:

a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che devono essere dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;

b) l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo, che sono percorsi secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore;

c) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

d) i giorni di divieto della pratica dell'eliski, oltre ai giorni festivi;

e) il piano di monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, atto a valutare eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina presente nei territori interessati, le cui risultanze devono essere comunicate alle strutture regionali competenti in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica, turismo, biodiversità e aree naturali;

f) il monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, del manto nevoso nelle zone di attività, da rendere noto con comunicati da pubblicare, per ogni giorno di attività, sul sito internet del soggetto che gestisce il servizio di eliski.

7. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski si muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve e l'airbag, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono accompagnati da maestri di sci o da guide alpine, computati in almeno una unità ogni quattro sciatori.

8. I piani di volo sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio o, se delegata, all'unione montana, agli organi di controllo e agli enti di gestione delle aree naturali protette, qualora siano interessati ai sensi del comma 9.

9. In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma, l'attività di eliski è assentibile nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, subordinatamente all'effettuazione della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora tale attività abbia ivi avuto già luogo prima del 30 giugno 2016 e a condizione che siano concordate le modalità di svolgimento mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2009.

10. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009, le procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica:

a) ai servizi di trasporto di cose, di manodopera in attività di lavoro e di animali da pastorizia;

b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;

c) agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;

d) ai voli di addestramento dei piloti.

11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci."

### Sezione III. Cultura

#### Art. 32.

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 47/1997)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate) é sostituito dal seguente:

"1. Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante propria deliberazione, i soggetti di cui all'articolo 1, che intendono ottenere il contributo regionale, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda corredata dalla relazione illustrativa delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa."

#### Art. 33.

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 47/1997)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 47/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo 1, tenendo presente l'articolazione dei corsi, le attività proposte nelle aree decentrate e i contenuti della proposta con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera e)."

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 47/1997 le parole "entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta assegnazione" sono soppresse.

#### Art. 34.

*(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 17/2005)*

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), è inserito il seguente:

"Art. 4 bis. (Interventi volti alla riqualificazione urbana, alla rigenerazione delle periferie e delle aree urbane)

1. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana, la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, finalizzate a una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), alle tipologie di intervento di seguito elencate non si applicano le disposizioni del precedente articolo 4:

a) la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;

b) la realizzazione di nuove sale cinematografiche mediante il riutilizzo di immobili esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale, successiva ricostruzione;

c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione, o mediante utilizzo, per interventi di completamento o di ampliamento, di pertinenze o parti accessorie o terreni confinanti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, con applicazione delle seguenti agevolazioni e misure premiali:

a) all'interno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico è possibile comprendervi centri culturali multifunzionali, attrezzature di proiezione e sonore, foyer, aree di passaggio, casse e biglietterie automatiche, baby parking e servizi analoghi, luoghi di somministrazione di alimenti e

bevande che non hanno ingresso indipendente; per tali finalità, nonché per le sale, è riconosciuta una superficie aggiuntiva in misura non superiore al 30 per cento della superficie lorda esistente, fatta salva la capacità edificatoria residua prevista dallo strumento urbanistico vigente;

b) all'esterno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi, nell'ambito dell'area urbana degradata, oggetto dell'intervento di riqualificazione, è ammessa la realizzazione di esercizi commerciali nel rispetto delle disposizioni di settore, di spazi per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività multiculturali, aree espositive e aree di incontro sociale, locali destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie non superiore a quella dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi;

c) è ammessa la modifica dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, purché nel rispetto dei vincoli architettonici esistenti, salvo si tratti di modifiche necessitate da esigenze di armonizzazione del tessuto edilizio esistente;

d) è ammesso il mutamento della destinazione d'uso in atto.

3. Gli interventi, ove autorizzabili, devono rispettare le disposizioni vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, paesaggistico ambientale e, riguardo alla pericolosità geologica, quanto definito dalle norme del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; i fabbricati oggetto di recupero sono destinati all'esercizio cinematografico per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo non possono riferirsi:

a) all'utilizzo in qualunque forma di terreni a destinazione agricola;

b) a fabbricati che, al momento della richiesta dell'intervento e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

c) a fabbricati siti nei centri storici;

d) a fabbricati siti in aree a inedificabilità assoluta o fabbricati localizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del PAI, o in ambiti riconosciuti in dissesto dal PAI, nonché nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa), IIIc), IIIb3) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996;

e) alla realizzazione o all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, che restano sottoposte alle disposizioni di settore."

#### Art. 35.

*(Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 17/2005)*

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 17/2005, è inserito il seguente:

"Art. 4 ter. (Disposizioni procedurali relativi agli interventi di cui all'articolo 4 bis)

1. Gli interventi previsti all'articolo 4 bis sono attuati con progetti unitari, che ne verificano il corretto inserimento nel contesto urbano sotto l'aspetto architettonico, infrastrutturale, ambientale e sociale, e sono realizzabili anche in più fasi temporali e possono interessare uno o più edifici o lotti, purché ricompresi in una progettazione unitaria.

2. Nel caso di demolizioni, totali o parziali, e successive ricostruzioni, con modifica della superficie e della volumetria complessive, dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, occorre effettuare il rilievo asseverato del fabbricato da demolire e la quantificazione della relativa superficie esistente, secondo le seguenti modalità:

a) per la quantificazione dell'altezza, della volumetria, delle superfici e di tutti gli altri parametri urbanistico edilizi dei fabbricati esistenti da demolire si applicano le disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica e regolamentare vigente all'atto della presentazione del progetto;

b) per gli interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti e di opere in generale, per le quali risulti indeterminabile la relativa superficie o il volume esistenti, si considera la capacità edificatoria massima come stabilita dalla strumentazione urbanistica e regolamentare vigente al

momento della presentazione del progetto.

3. La domanda di ammissione alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 bis, è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.

4. Il titolo edilizio è subordinato, ai sensi dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, a preventiva deliberazione del comune che attesta:

a) l'interesse pubblico dell'iniziativa in progetto per la riqualificazione urbana e la rigenerazione dell'area urbana degradata;

b) la rimozione delle condizioni, in essere o potenziali, di degrado sociale, edilizio ed economico, anche mediante il solo mutamento della destinazione d'uso in atto;

c) il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano;

d) l'eventuale quantificazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001.

5. La quota di standard urbanistici dovuti ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), se non reperibili, deve essere monetizzata.

6 Agli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 4 bis non si applica alcun limite relativo all'apertura o al potenziamento del circuito degli esercizi cinematografici che non sia specificamente previsto dalla legislazione nazionale in vigore."

#### Art. 36.

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/2009)*

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte) è abrogata.

### Capo II.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

### Sezione I.

## MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28

#### Art. 37.

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 28/1999)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dopo le parole "di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: ", previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)." ed il periodo "La proposta è deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio." è sostituito dal seguente: "La proposta è deliberata dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio."

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, le parole "(Allegato A)", "(Allegato B)" e "(Allegato C)" sono soppresse ed i relativi allegati A, B e C della l.r. 28/1999 sono abrogati.

3. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 è sostituita dalla seguente:

"g) il coordinamento tra i procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali previsti dalle norme in materia di commercio, ambiente e urbanistica;"

4. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, le parole "direzione regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio".

#### Art. 38.

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 28/1999)*

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/1999, le parole "la concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "i titoli abilitativi edilizi".

Art. 39.

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/1999)*

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999, le parole "all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010".

Art. 40.

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/1999)*

1. I commi 4 ter e 4 quater dell'articolo 6 della l.r. 28/1999 sono sostituiti dai seguenti:

"4 ter. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

4 quater. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 10 della l.r. 14/2014, oltre a quanto previsto dall'articolo 19, esercita l'attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del d.lgs. 114/1998 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità."

Art. 41.

*(Sostituzione dell'articolo 6 bis della l.r. 28/1999)*

1. L'articolo 6 bis della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 bis. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)

1. Ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), sono soggette a SCIA, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta del settore merceologico e l'ampliamento di superficie delle seguenti attività:

- a) esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 114/1998;
- b) vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all'articolo 16 del d.lgs. 114/1998;
- c) vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'articolo 17 del d.lgs. 114/1998;
- d) vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del d.lgs. 114/1998;
- e) vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114/1998.

2. L'attività di vendita di cui al comma 1 lettera c), effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita. Quando la stessa attività è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio è soggetto ad una sola SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune competente. Ogni successiva installazione e cessazione di distributori automatici che distribuiscono prodotti alimentari è comunicata con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi.

3. Nei casi di vendita di cui al comma 1, lettere d) ed e), quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, oltre a quello previsto

per l'attività di vendita principale, in conformità ai punti 1.11.4 e 1.12.5 dell'allegato A del d.lgs. 222/2016.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3 e le altre fattispecie non espressamente previste dal presente articolo sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al d.lgs. 222/2016. Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 bis della l. 241/1990.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è predisposta la modulistica relativa alle attività di cui alla tabella A del d.lgs. 222/2016, sulla base della modulistica unificata di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124); l'aggiornamento è effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali."

#### Art. 42.

*(Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 28/1999)*

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

"Art. 7 bis. (Applicazioni di disposizioni urbanistiche regionali)

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione regionale, di cui all'articolo 26, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della l.r. 56/1977, ed il termine di conclusione, comunque non superiore a 120 giorni, entro il quale l'istanza deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego."

#### Art. 43.

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 28/1999)*

1. Al comma 02 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999, le parole "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno)" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010".

2. Il comma 03 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"03. I criteri e le modalità di selezione di cui al comma 02 sono stabiliti dalla Giunta regionale, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, previo parere della competente commissione consiliare."

#### Art. 44.

*(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 28/1999)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri per i procedimenti relativi all'esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresi gli indirizzi in materia di orari."

2. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 sono abrogate.

3. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"3. I criteri di cui al comma 1 possono essere sottoposti ad aggiornamento per una maggiore efficienza e salvaguardia del comparto, con particolare riguardo alla concorrenzialità del sistema e al miglioramento dell'offerta del consumatore, tenuto conto anche delle istanze delle rappresentanze di categoria."

4. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 è abrogato.

Art. 45.

*(Inserimento del Capo V bis nella l.r. 28/1999)*

1. Dopo il Capo V (Commercio su area pubblica) della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

“Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica)

Art. 11 bis. (Oggetto e definizioni)

1. Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati mercatini, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definiscono:

a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;

b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00;

c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale.

3. L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo é fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela dei beni architettonici e ambientali.”.

Art. 46.

*(Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 28/1999)*

1. Dopo l'articolo 11 bis della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

“Art. 11 ter. (Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale)

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 11 bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e annualmente sono tenuti a:

a) richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare;

b) presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A).

2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) deve essere munito di fotografia, ha validità annuale, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo è impedita la partecipazione ai

mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione.”.

#### Art. 47.

*(Inserimento dell'articolo 11 quater nella l.r. 28/1999)*

1. Dopo l'articolo 11 ter della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

“Art. 11 quater. (Adempimenti comunali).

1. In relazione alle disposizioni di cui al presente Capo, i comuni sono tenuti a:

a) rilasciare il tesserino di cui all'articolo 11 ter, comma 1, lettera a) ai soggetti richiedenti, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11 ter, comma 1, lettera b);

b) timbrare il tesserino, unitamente all'elenco dei beni posti in vendita di cui all'articolo 11 ter, comma 3, in occasione di ogni giornata di partecipazione;

c) ritirare il tesserino di cui all'articolo 11 ter nel caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter, disponendo il conseguente divieto alla partecipazione ad ulteriori mercatini per la durata di un triennio a decorrere dalla constatazione della violazione stessa, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 5;

d) effettuare ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter.

2. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 quinquies, comma 2, nonché per le verifiche in sede regionale, i comuni, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, inviano alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale:

a) i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale;

b) i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;

c) i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.”.

#### Art. 48.

*(Inserimento dell'articolo 11 quinquies. nella l.r. 28/1999)*

1. Dopo l'articolo 11 quater della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

“Art. 11 quinquies. (Funzioni regionali)

1. Nell'ambito delle funzioni di cui ai Capi VIII e IX della presente legge, la Regione, attraverso la direzione competente in materia di commercio, svolge attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e sulla distribuzione territoriale dei mercatini in ambito regionale e di verifica per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capo.

2. E' istituita, presso la direzione regionale competente in materia di commercio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, una apposita banca dati, con il fine di censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini che si svolgono annualmente in ambito regionale, mediante la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai comuni ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 2. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.

3. Per l'attuazione del presente Capo, la Giunta regionale adotta i criteri per lo svolgimento, nei mercatini, dell'attività di vendita occasionale.”.

#### Art. 49.

*(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 28/1999)*

1. L'articolo 17 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 17. (Formazione professionale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro



certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, in conformità alle disposizioni delle leggi europee, statali e regionali in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale.

4. L'operatore in attività del settore merceologico alimentare, ha l'obbligo di frequentare, con profitto, per ciascun triennio, un corso di aggiornamento professionale avente per oggetto materie idonee a garantire l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza degli alimenti, alla tutela e all'informazione del consumatore. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 3 bis.

5. La Giunta regionale individua appositi corsi di riqualificazione professionale finalizzati ad accrescere le competenze e le capacità manageriali degli operatori in attività nel settore merceologico anche non alimentare, nonché a migliorare la competitività dell'impresa e il servizio reso al consumatore.

6. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.

7. La Giunta regionale autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.

8. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre regioni.

9. Presso ciascuna CCIAA è costituita un'apposita commissione d'esame, composta da:

- a) un dirigente o un funzionario designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;
- b) un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle ASL e designato dal Dipartimento stesso;
- c) un docente di scuola secondaria di tecnica commerciale, designato dalla CCIAA competente;
- d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente.

10. La commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di segretario.

11. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare ed i corsi di cui ai commi 4 e 5, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione."

#### Art. 50.

*(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 28/1999)*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 19 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"3 bis. Per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 17, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)."

2. I commi 3 ter e 3 quater dell'articolo 19 della l.r. 28/1999 sono abrogati.

Art. 51.

*(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 28/1999)*

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 28/1999, dopo le parole "al d.lgs. 114/1998", sono aggiunte le seguenti: "ed al d.lgs. 59/2010".
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 26 della l.r. 28/1999 sono abrogati.

Art. 52.

*(Abrogazioni di norme della l.r. 28/1999)*

1. Gli articoli 25 e 27 della l.r. 28/1999 sono abrogati.

Sezione II.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2006, N. 38

Art. 53.

*(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 38/2006)*

1. L'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Definizioni ed ambito di applicazione della legge)

1. Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alle attività:

- a) di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;
- b) di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.

3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:

- a) di somministrazione effettuata negli agriturismi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
- b) di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- c) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere;
- d) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica."

Art. 54.

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/2006)*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 38/2006 le parole "dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della Direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche)." sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 38/2006, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 38/2006, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione".

Art. 55.

*(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 38/2006)*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 7 della l.r. 38/2006 sono abrogati.

Art. 56.

*(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 38/2006)*

1. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:  
"7. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4."
2. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:  
"8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, le attività di somministrazione, di cui al comma 6, sono soggette a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990."
3. Il comma 8 bis dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 è abrogato.

Art. 57.

*(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 38/2006)*

1. L'articolo 9 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:  
"Art. 9. (Funzioni amministrative degli enti locali)  
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.  
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.  
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.  
4. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande é soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).  
5. Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 bis della l. 241/1990."

Art. 58.

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 38/2006)*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 6 del d.lgs. 59/2010."

2. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 è abrogato.

Art. 59.

*(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 38/2006)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L'esercizio della stessa attività è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8."

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006, dopo la parola "SCIA", è inserita la seguente: "unica".

Art. 60.

*(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 38/2006)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:

"1. L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L'ampliamento di cui al presente comma è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8."

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 38/2006, la parola "denuncia" è sostituita dalle seguenti: "SCIA unica".

Art. 61.

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 38/2006)*

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti, di cui agli articoli 4 e 5 da parte del subentrante."

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:

"3. Il subingresso è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio."

Art. 62.

*(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 38/2006)*

1. L'articolo 14 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. (Adempimenti regionali)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è predisposta la modulistica relativa alle attività di cui alla tabella A del d.lgs. 222/2016, sulla base della modulistica unificata di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione

certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124); l'aggiornamento è effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali."

#### Art. 63.

*(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 38/2006)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006, le parole "dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006, le parole "dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente: "c) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non é più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, comma 1;"
4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente: "f) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non osserva i provvedimenti di sospensione della stessa;"
5. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006, le parole "l'autorizzazione al trasferimento" sono sostituite dalle seguenti: "il trasferimento".

#### Art. 64.

*(Sostituzione dell'articolo 16 bis della l.r. 38/2006)*

1. L'articolo 16 bis della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:  
"Art. 16 bis. (Violazione dell'obbligo formativo)  
1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, accertata dall'amministrazione comunale, si applica la sanzione di cui all'articolo 21, comma 2."

#### Art. 65.

*(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 38/2006)*

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006, le parole ", ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 450,00" sono soppresse.

#### Art. 66.

*(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 38/2006)*

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 38/2006, le parole "dell'articolo 8 della l.r. 7/2005" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 10 della l.r. 14/2014;"
2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 38/2006, le parole "dell'articolo 8 della l.r. 7/2005" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 10 della l.r. 14/2014;"
3. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 38/2006, le parole "dell'articolo 8 della l.r. 7/2005" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 10 della l.r. 14/2014;"

#### Art. 67.

*(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 38/2006)*

1. L'articolo 27 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:  
"Art. 27. (Disposizioni transitorie e finali)  
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991 diventano titolari del titolo abilitativo unico, di cui all'articolo 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico sanitaria, edilizia e urbanistica, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

2. Il requisito professionale, di cui all'articolo 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991.

3. La l. 287/1991 continua ad avere applicazione nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.".

### Sezione III.

## DISPOSIZIONI ABROGATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO

### Art. 68.

#### *(Disposizioni abrogative in materia di commercio)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) il comma 6 dell'articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
  - b) il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
  - c) i commi 2 e 3 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);
  - d) il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio);
  - e) i commi 2 e 3 dell'articolo 10 della l.r. 13/2011;
  - f) il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 13/2011;
  - g) i commi 8, 9, 10, 13, 14 e 15 dell'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);
  - h) il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).

### Capo III.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

### Sezione I.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

### Art. 69.

#### *(Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 16/1992)*

1. L'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente:

"Art. 31. (Mezzi finanziari)

1. Costituiscono entrate dell'Ente:

- a) contributi e trasferimenti annui della Regione a valere su proprie risorse, sia in parte corrente sia in parte capitale, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base della proposta dell'Ente;
- b) contributi da parte dei privati, enti pubblici economici ed enti locali;
- c) rendite e interessi dei propri beni patrimoniali nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
- d) donazioni, eredità e legati.

2. Costituiscono entrate dell'Ente anche le somme trasferite dallo Stato a valere sul Fondo Integrativo Statale (FIS) per il Diritto allo Studio Universitario (DSU)
3. Rappresentano, inoltre, entrate dell'Ente le somme, ulteriori rispetto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), trasferite dalla Regione finanziate da istituzioni terze per attività finalizzate.".

Art. 70.

*(Abrogazione dell'articolo 33 della l.r. 16/1992)*

1. L'articolo 33 della l.r. 16/1992 è abrogato.

Art. 71.

*(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 29/1999)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, secondo quanto disposto dallo Statuto, promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attività didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie della Regione e di favorire gli Atenei operanti sul territorio piemontese, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, secondo quanto stabilito da successiva deliberazione della Giunta regionale."

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 29/1999, le parole "agli Atenei piemontesi ed all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario" sono sostituite dalle seguenti: "agli Atenei operanti sul territorio piemontese, all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario e ai Collegi universitari piemontesi legalmente riconosciuti".

Art. 72.

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 29/1999)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 29/1999, le parole "entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge," sono soppresse.

Art. 73.

*(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 29/1999)*

1. L'articolo 3 della l.r. 29/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Finanziamenti)

1. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi sono erogati secondo le indicazioni definite dalla Giunta regionale, sulla base dei programmi di cui al comma 2 dell'articolo 2."

Art. 74.

*(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 29/1999)*

1. L'articolo 4 della l.r. 29/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Costituzione dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario).

1. Al fine di potenziare le fondamenta del sistema universitario e della ricerca piemontese e migliorare l'attrattività degli Atenei piemontesi è istituito, presso la direzione competente ai sensi della disciplina in materia di organizzazione degli uffici regionali, l'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario.

2. L'Osservatorio acquisisce informazioni e documentazione, raccoglie ed aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul sistema universitario piemontese, sugli sbocchi occupazionali dei laureati e sugli interventi per il diritto allo studio, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, nonché fornisce supporto alle attività del Comitato regionale di coordinamento.

3. Su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le forme per garantire la partecipazione degli Atenei e delle rappresentanze studentesche alla definizione degli indirizzi per l'attività dell'Osservatorio.

4. Al fine di omogeneizzare e razionalizzare l'attività di documentazione, studio ed analisi dell'Osservatorio, di cui al comma 2, la Regione, previo parere del Comitato regionale di coordinamento, si avvale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche Economico e Sociali del Piemonte-IRES Piemonte. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Piemonte (IRES Piemonte). Eventuali ricerche di specifico interesse degli Atenei restano disciplinate dall'articolo 24, comma 1, lettera a), n. 3).”.

#### Art. 75.

*(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 29/1999)*

1. L'articolo 5 della l.r. 29/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Norma finanziaria)

1. A partire dal 1° gennaio 2018, la Regione adegua il contributo annuale a favore dell'IRES Piemonte, disciplinato dall'articolo 24, comma 1 della l.r. 43/1991 delle risorse necessarie allo svolgimento delle competenze conferite ai sensi dell'articolo 4.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è incrementato in euro 250.000,00 e trova copertura negli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo I (Spese correnti).”.

#### Sezione II.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

#### Art. 76.

*(Sviluppo e adeguamento della rete elettrica)*

1. Al fine di adeguare la rete elettrica alle richieste crescenti di connessione di nuovi impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili non programmabili e al fine di aumentare la capacità di autoproduzione ed autoconsumo elettrico nell'ambito delle comunità locali e di reti delle stesse, la Regione promuove a tutti i livelli l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture impiantistiche e della rete elettrica.

2. La Regione favorisce lo sviluppo e diffusione delle Smart-Grid (reti intelligenti), degli Smart-Meter (contatori intelligenti) e dei sistemi d'utenza intelligenti e delle stazioni Smart-charging (ricarica intelligente) delle auto elettriche.

3. La Regione prevede adeguate risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, dettate in maniera puntuale nel Piano energetico ambientale regionale (PEAR).

#### Art. 77.

*(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2007)*

1. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28. (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), dopo le parole “ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)” sono aggiunte le seguenti: “e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie;”.

#### Art. 78.

*(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 3/2015)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della Giunta



regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e smi e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.

1 sexies. Le sanzioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono irrogate ed introitate dai medesimi soggetti di cui al comma 1.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente:

“2. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).”.

### Sezione III.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

##### Art. 79.

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/2016)*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole "esercitano le funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "possono esercitare le funzioni".

##### Art. 80.

*(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 23/2016)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 23/2016, è aggiunto il seguente:

“2 bis. In caso di non conformità urbanistica dell'attività di cava, prevista nel progetto dell'opera pubblica, fatto salvo quanto disposto da specifiche norme finalizzate al riconoscimento della conformità urbanistica degli interventi, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977”.

##### Art. 81.

*(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 23/2016)*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 26 della l.r. 23/2016, è aggiunto il seguente:

"10 bis. L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2008, n.

7-8070 (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22. Approvazione del documento di applicazione).".

Art. 82.

*(Modifiche all'articolo 43 della l.r. 23/2016)*

1. Il comma 6 dell'articolo 43 della l.r. 23/2016 è sostituito dal seguente:

“6. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977.”.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 43 della l.r. 23/2016, è aggiunto il seguente:

"8 bis. Per le attività estrattive autorizzate dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, con autorizzazioni vigenti o scadute, gli atti amministrativi previsti all'articolo 32, commi 3 e 4, restano di competenza dei comuni, che li predispongono d'intesa con la provincia o con la Città metropolitana di Torino e con la Regione.”.

Capo IV.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 83.

*(Personale dei gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione)*

1. I gruppi consiliari ed i consiglieri appartenenti al gruppo misto non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti.

2. La Regione non può sostenere spese per il personale degli uffici di comunicazione del Consiglio regionale e della Giunta regionale che riveste la carica di consigliere regionale di altre regioni, parlamentare, o che sia candidato a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti.

Art. 84.

*(Contributo per le spese funzionamento dei gruppi consiliari)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), ai gruppi consiliari è attribuito un contributo annuo, erogato su base quadrimestrale, per le ulteriori spese di funzionamento attinenti l'attività istituzionale del gruppo consiliare all'interno del Consiglio regionale pari a euro 3.500,00 per ciascun consigliere appartenente al gruppo medesimo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente alle spese sostenute per gli scopi istituzionali dei gruppi consiliari riferiti all'attività del Consiglio regionale, indicate nell'allegato A), fermo restando che rimane esclusa la contribuzione ai partiti o ai movimenti politici.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione la disciplina della corresponsione del contributo di cui al comma 1 e la relativa restituzione nei casi di variazione della composizione numerica ed estinzione del gruppo consiliare, nonché di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, di annullamento delle elezioni regionali e di fine legislatura.

4. Ciascun gruppo consiliare può provvedere comunque annualmente alla restituzione delle somme erogate dal Consiglio regionale ai sensi del comma 1 che non sono state utilizzate.

5. I gruppi consiliari e i componenti del gruppo misto possono rinunciare al contributo per le spese di funzionamento di cui al comma 1.

6. Ai gruppi consiliari e ai componenti del gruppo misto, che si avvalgono di quanto previsto dal comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 12/1972 e all'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).

#### Art. 85.

##### *(Nota di rendicontazione dei gruppi consiliari)*

1. I gruppi consiliari di cui all'articolo 84, comma 1, provvedono in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi, alla gestione del contributo per il funzionamento di cui al medesimo articolo 84 e alla gestione delle risorse per il personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

2. L'Ufficio di Presidenza predispose con propria deliberazione lo schema di regolamento interno di cui al comma 1, nonché disciplina le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse per il funzionamento e per il personale dei gruppi consiliari.

3. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari di cui all'articolo 84, comma 1, presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale con la necessaria documentazione a corredo, predisposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e articolata in apposite voci che evidenziano, in particolare, le risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, così come descritte all'allegato A di cui all'articolo 84, comma 2.

4. La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse spese per il personale, di cui all'articolo 1 della l.r. 20/1981, redatta dal Collegio dei revisori dei conti della Regione di cui all'articolo 40 bis della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). A tal fine il Collegio dei revisori effettua verifiche periodiche almeno quadrimestrali sulle spese. Le modalità per l'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

#### Art. 86.

##### *(Disposizioni transitorie in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari)*

1. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 84, comma 1, è decurtato per gli anni 2017 e 2018 della quota parte delle spese da sostenere per le obbligazioni già assunte precedentemente all'entrata in vigore della presente legge dal Consiglio regionale per i gruppi consiliari, di cui al medesimo articolo 84, comma 1.

#### Art. 87.

##### *(Disposizioni finali in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 16/2012 e all'articolo 2, comma 2, della l.r. 12/1972 non si applicano ai gruppi consiliari di cui all'articolo 84, comma 1.

Art. 88.

*(Clausola di neutralità finanziaria in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari)*

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 84, 85, 86, 87 e 89 non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 89.

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 12/1972)*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) le parole "ivi compresa la comunicazione istituzionale," sono soppresse.

Art. 90.

*(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 20/1981)*

1. Il comma 4 ter dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è abrogato.

Art. 91.

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/1981)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"1. I gruppi consiliari e i Consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, si avvalgono di:

a) dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

c) dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto, presso il Consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura."

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"2. I gruppi consiliari ed i Consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, hanno altresì facoltà di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al personale diverso da quello di cui al comma 1. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste."

Art. 92.

*(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 39/1998)*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dal seguente:

"3 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 2.800.000,00; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 675.000,00."

Art. 93.

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2008)*

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), le parole "dall'Organismo indipendente di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "dal Nucleo di valutazione".

Art. 94.

*(Modifiche all'articolo 36 ter della l.r. 23/2008)*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 ter della l.r. 23/2008 le parole "dall'Organismo indipendente di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "dal Nucleo di valutazione".

Art. 95.

*(Sostituzione dell'articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008)*

1. L'articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:

"36 quinquies. (Nucleo di valutazione)

1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, istituisce il Nucleo di valutazione.

2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti competenze:

a) l'elaborazione di linee guida e le proposte sui sistemi di valutazione dell'ente, di cui garantisce la corretta applicazione;

b) la verifica e l'attestazione della correttezza dei processi di valutazione e della retribuzione accessoria;

c) la validazione della relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;

d) il supporto agli organi politici per la definizione della metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali e organizzative e del correlato sistema retributivo;

e) lo svolgimento dei compiti che la normativa attribuisce agli organismi indipendente di valutazione (OIV) in materia di anticorruzione e trasparenza;

f) lo svolgimento dei compiti previsti dai sistemi di valutazione e degli altri compiti individuati, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5.

3. Il Nucleo di valutazione, di cui al comma 1, è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale su designazione:

a) uno della Giunta regionale;

b) uno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

c) uno d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza. Tale componente svolge funzioni di presidente del Nucleo di valutazione.

4. I componenti di cui al comma 3 sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

5. L'organizzazione e le modalità di funzionamento interno del Nucleo di valutazione sono individuati con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5."

Art. 96.

*(Modifiche all'articolo 36 septies della l.r. 23/2008)*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 septies della l.r. 23/2008, le parole "dell'Organismo indipendente di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "del Nucleo di valutazione".

Art. 97.

*(Modifiche all'articolo 36 undecies della l.r. 23/2008)*

1. Al comma 2 dell'articolo 36 undecies della l.r. 23/2008, le parole "dell'Organismo indipendente di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "del Nucleo di valutazione".

Art. 98.

*(Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 4/2014)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 2014, n.4 (Abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari) è abrogato.

Art. 99.

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 1/2016)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) è abrogata.
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2016 è abrogato.
3. Il comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 1/2016 è abrogato.

Capo V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 100.

*(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 34/1993)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi della normativa nazionale e regionale, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. La presente legge disciplina il rapporto di interazione e convivenza tra le persone e gli animali ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone.

3. La presente legge disciplina, inoltre, le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione."

Art. 101.

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 34/1993)*

1. L'articolo 2 della l.r. 34/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Definizione di animale d'affezione)

1. Ai fini della presente legge, per animali d'affezione si intendono gli animali appartenenti a specie detenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo."

Art. 102.

*(Inserimento dell'articolo 9 bis alla l.r. 34/1993)*

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 34/1993, è inserito il seguente:

"Art. 9 bis. (Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale."

Art. 103.

*(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 9/2007)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), è inserito il seguente comma:

"1 bis. Nelle more del perfezionamento degli atti funzionali alla revisione dei compiti, scopi e funzioni del Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci, con provvedimento della Giunta regionale sono definite le disposizioni relative agli atti necessari a garantire la prosecuzione delle attività dell'ente stesso."

Capo VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO

Art. 104.

*(Appalti e concessioni riservate)*

1. La Regione, le aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, esclusa la centrale unica di committenza, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) e in attuazione delle disposizioni di cui alla legislazione europea e nazionale, promuovono l'inserimento occupazionale di soggetti con disabilità e persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 112 del d.lgs. n. 50/2016, riservando almeno il cinque per cento dell'importo complessivo annuale degli affidamenti a terzi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ad operatori economici che si impegnano all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto. La Giunta regionale determina la percentuale dei summenzionati appalti e delle concessioni da riservare all'inserimento lavorativo di disabili intellettivi.

2. I contratti riservati all'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e di persone svantaggiate contengono l'indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo di tali soggetti in misura complessiva non inferiore al venti per cento delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ed espletate le procedure di consultazione con gli enti locali, l'imprenditoria e il terzo settore, definisce le linee guida sulle misure di politiche attive del lavoro tramite i contratti pubblici a favore di soggetti con disabilità e di persone svantaggiate, destinate sia ai soggetti di cui al comma 1, sia agli enti locali e agli operatori economici del territorio regionale e affida all'Osservatorio regionale della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) la funzione di monitorare annualmente l'applicazione del presente articolo.

Art. 105.

*(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 34/2008)*

1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è abrogato.

Capo VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

Art. 106.

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 4/2016)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l bis) abuso sessuale on-line: ogni forma di coinvolgimento di persone di minore età in attività sessuali, virtuali o reali, perpetrata attraverso l'uso della rete internet facendo anche riferimento alla produzione e diffusione di immagini e video."

Art. 107.

*(Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 4/2016)*

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 4/2016, è inserito il seguente:

"Art. 14 bis. (Abuso sessuale on-line)

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno):

a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, azioni tese alla tutela e alla protezione di bambini e bambine, in caso di abuso sessuale on-line;

b) promuove iniziative di formazione a più livelli, con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no-profit, istituzioni scolastiche, per prevenire l'abuso sessuale on-line, sensibilizzando i bambini e le bambine circa i rischi della navigazione sulla rete internet e sostenendo i genitori e gli educatori nel loro ruolo di adulti di riferimento."

Art. 108.

*(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 4/2016)*

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 4/2016, dopo la parola "14,", sono inserite le parole: "14 bis,".

Capo VIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 109.

*(Disposizioni applicative del Codice dell'amministrazione digitale)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un piano di attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento ai temi della partecipazione al procedimento amministrativo mediante l'uso delle tecnologie informatiche, della comunicazione tra imprese e amministrazioni pubbliche e delle strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.



Art. 110.

*(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/2006)*

1. L'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Trattamento economico)

1. Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a euro 220,00 e un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. In caso di utilizzo dell'autovettura, è corrisposta un'indennità per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese.".

Art. 111.

*(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 9/2009)*

1. L'articolo 12 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 12. (Relazione al Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale con cadenza annuale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, illustrando l'andamento della spesa nel settore del software applicativo e di base, come definito all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), utilizzati dagli uffici e dagli enti, ripartita per ente e per tipo di software, libero o meno da licenze.".

Art. 112.

*(Modifiche agli articoli 5 e 7 della l.r. 22/2010)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 e l'articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte) sono abrogati.

Art. 113.

*(Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 14/2014)*

1. L'articolo 33 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 33. (Conferenza di servizi)

1. Alle conferenze di servizi indette dalla Regione, dalle agenzie, dalle aziende ed enti strumentali regionali, dagli enti dipendenti dalla Regione, nonché dagli enti locali piemontesi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della l. 241/1990.".

Art. 114.

*(Abrogazione di norme della l.r. 14/2014)*

1. Gli articoli 34 e 35 della l.r. 14/2014 sono abrogati.

2. Il comma 1 ter dell'articolo 36 della l.r. 14/2014 è abrogato.

Art. 115.

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2015)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) è sostituito dal seguente:

"3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni possono essere esercitate da due o più province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito individuano le funzioni da gestire in forma associata e definiscono criteri generali e modalità della gestione, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. La Regione, nei limiti delle somme stanziare annualmente con la legge di bilancio, finanzia i costi della gestione associata ed assegna alle province contributi, ripartiti secondo criteri che tengono conto del numero e della complessità delle funzioni, delle esigenze di formazione del personale addetto alla loro gestione e, per l'ambito 1, del numero delle province aderenti all'intesa quadro, in modo da incentivare il coinvolgimento di tutti gli enti di area vasta appartenenti all'ambito. L'ammontare dei contributi è definito nell'intesa quadro."

2. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015, le parole "entro la data del 28 febbraio 2017" sono soppresse.

3. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 è abrogato.

4. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015, le parole "entro un mese dalla sua sottoscrizione" sono soppresse.

5. Alla fine del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015, sono aggiunte le parole: "e promuove l'ottimale utilizzo del personale assegnato alle province, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 9".

6. Il comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 è abrogato.

7. Al comma 11 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015, dopo le parole "sono esercitate dalle stesse" è inserita la seguente: "esclusivamente".

#### Art. 116.

*(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 23/2015)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2015, le parole "con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima." sono soppresse.

#### Art. 117.

*(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/2017)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Gli interventi regionali previsti al comma 2 sono finalizzati a comprendere esclusivamente attività di prevenzione volte a porre in essere azioni su fattori sociali ed ambientali che possono favorire la diffusione e la proliferazione dei fenomeni criminosi ivi citati."

#### Capo IX.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

#### Art. 118.

*(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 1/2000)*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), alla fine del periodo sono inserite le seguenti: "e forme di mobilità condivisa quali il bike sharing e il bicibus come definiti al punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2016, n. 208 (Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro)".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 1/2000, vengono inserite le seguenti:

"d bis. promuovere forme di mobilità condivisa quali car pooling, car sharing, scooter sharing e piedibus, come definiti dal punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 208/2016;

d ter. promuovere ulteriori forme di mobilità condivisa, soprattutto in aree marginali, a domanda debole, previo accordi e convenzioni con i comuni e le unioni di comuni."

Art. 119.

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 1/2000)*

1. Alla lettera p) del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 1/2000 vengono aggiunte le parole: "comprensivi dei dati di frequentazione e di bigliettazione a completamento di quanto previsto dalla lettera o)".

Art. 120.

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2000)*

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 1/2000 le parole "ed alla Commissione consiliare competente." sono soppresse.

Art. 121.

*(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2000)*

1. Al *termine del* comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2000 è aggiunto il seguente periodo: "Le irregolarità relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale accertate dal personale regionale sono comunicate all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative anche ai fini dell'applicazione, ricorrendone le condizioni, del regime sanzionatorio previsto dai contratti di servizio di riferimento".

2. Il comma 12 dell'articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"12. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5 e non è dovuto alcun rimborso ai gestori del servizio pubblico di trasporto.".

Art. 122.

*(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2000)*

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 1/2000 è abrogato.

Art. 123.

*(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 1/2000)*

1. L'articolo 20 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a:

a) validarlo all'inizio del viaggio in conformità alle prescrizioni del gestore;

b) validarlo ad ogni singola uscita, se previsto, ed in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformità alle prescrizioni del gestore;

c) conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei tornelli.

2. Si intendono per titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, il credito trasporti ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale e regionale ovvero attesti il diritto alla libera circolazione.

3. Gli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio o che non ottemperino a quanto previsto al comma 1, lettere a) e c), in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici servizi urbani, suburbani, extraurbani, di navigazione, impianti fissi e metropolitane, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando i fatti costituiscono reato, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore a trenta volte e superiore a centottanta volte il prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata

oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. La violazione commessa, nell'ambito del servizio ferroviario regionale, comporta il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore e l'applicazione di una sanzione amministrativa da trenta a centottanta volte la tariffa minima regionale del primo scaglione tariffario.

4. E' ammesso il pagamento della sanzione prevista al comma 3 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione. Qualora si provveda al pagamento entro sette giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione, si applica la sanzione al minimo edittale oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento.

5. Qualora l'utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio ai sensi del comma 3, dimostri, secondo le modalità e le procedure stabilite dal gestore, entro sette giorni dalla contestazione o se questa non è avvenuta, dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa, in corso di validità al momento della infrazione, è soggetto alla sola sanzione prevista al comma 9, lettera b) oltre alle spese del procedimento.

6. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale possono regolarizzare a bordo il contratto di trasporto mediante il versamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, di una maggiore somma, stabilita dal gestore del servizio, il cui importo non può superare il valore minimo della sanzione di cui al comma 3 oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tale facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.

7. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ferroviario in partenza da località sprovviste di biglietterie o di punti vendita alternativi o di sistemi automatizzati, attivi e funzionanti al momento della salita, regolarizzano il proprio contratto di trasporto acquistando il titolo di viaggio, a bordo del mezzo e senza alcuna maggiorazione, se, al momento della salita avvisano del fatto gli agenti accertatori o il personale incaricato dal gestore del servizio. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tali facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.

8. I contratti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale disciplinano le ulteriori condizioni di acquisto a bordo del mezzo del titolo di viaggio, senza la maggiorazione prevista al comma 6 sulla base delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale.

9. Gli utenti che pur provvisti di regolare titolo di viaggio non ottemperino agli obblighi di validazione di cui al comma 1, lettera b) possono effettuare:

a) la regolarizzazione a bordo mediante il pagamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato;

b) la regolarizzazione, entro sette giorni dalla contestazione, al gestore del servizio, mediante il pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato.

10. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano delle facoltà di cui al comma 9, è applicata una sanzione pari ad un terzo della sanzione minima di cui al comma 3, oltre alle spese del procedimento.

11. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 45,00 a un massimo di euro 270,00 oltre al risarcimento del danno. E' ammesso il pagamento della sanzione con le modalità di cui al comma 4.

12. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale prevedono forme di premialità a favore dei clienti fidelizzati mediante smart-card nominativa, che hanno ottemperato con diligenza

agli obblighi di validazione previste dal comma 1, lettera b), utilizzando le risorse derivate dal sistema sanzionatorio di cui al comma 9. I gestori dei servizi possono altresì prevedere forme di premialità a favore dei clienti fidelizzati utilizzando proprie risorse.

13. I gestori dei servizi di trasporto pubblico informano adeguatamente gli utenti degli obblighi e dei diritti che derivano dalle disposizioni del presente articolo provvedendo altresì al loro inserimento nei regolamenti delle condizioni di vendita e nelle carte aziendali dei servizi.

14. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati. A tal fine ogni azienda segnala, all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei soggetti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 18 della l. 689/1981, è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio o dal legale rappresentante del gestore del servizio pubblico di trasporto.

15. I soggetti incaricati dalle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.

16. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 14 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) godere dei diritti civili e politici;

c) aver frequentato con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all'articolo 20 bis.

17. La Giunta regionale definisce le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui al comma 16.

18. Salvo quanto previsto dal comma 12, il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione.

19. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le vigenti norme nazionali, ove compatibili."

#### Art. 124.

*(Disposizione transitoria relativa all'articolo 20 della l.r. 1/2000)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. 1/2000, come sostituito dalla presente legge, entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.

#### Art. 125.

*(Inserimento dell'articolo 20 ter nella l.r. 1/2000)*

1. Nel Capo VI (Norme transitorie e finali) della l.r. 1/2000, prima dell'articolo 21 è inserito il seguente:

"Art. 20 ter. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'accessibilità, in particolare delle zone montane e collinari, di affidamento per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure concorsuali, nonché di riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti e ambientali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e del sistema informativo dell'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13, presenta annualmente

alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) un quadro della produzione chilometrica annua della rete di trasporto pubblico locale e regionale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione ai diversi bacini territoriali omogenei e il numero di passeggeri trasportati;

b) i ricavi del servizio ed il rapporto con i relativi costi di esercizio con l'indicazione dei diversi titoli di viaggio venduti;

c) le forme di bigliettazione disponibili, il livello di diffusione dei sistemi di bigliettazione integrata;

d) un quadro delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali con le relative quote di partecipazione;

e) l'elenco delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale con gli elementi essenziali dei relativi contratti, i casi di eventuale applicazione dell'articolo 8 bis e le quote di partecipazione delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali;

f) il livello di sviluppo delle attività connesse all'attuazione dell'articolo 18, con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 9;

g) il grado di diffusione e di aggiornamento delle carte dei servizi aziendali con riferimento ai principali standard qualitativi ed ai livelli di accessibilità del servizio.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre:

a) il grado di accessibilità del servizio di trasporto pubblico urbano e del servizio ferroviario regionale, con particolare riferimento alla Città di Torino;

b) il contributo dato dall'introduzione della validazione obbligatoria di tutti i titoli di viaggio caricati su supporti elettronici alla conoscenza dei flussi dei passeggeri, all'origine e alla destinazione degli spostamenti degli utenti in ciascun bacino territoriale omogeneo, nonché al contrasto dell'evasione e alla razionalizzazione dell'offerta;

c) una descrizione delle tendenze e delle evoluzioni complessive del sistema di trasporto pubblico locale basato sul confronto tra i dati raccolti dall'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13;

d) un'analisi sintetica del parco veicolare delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riguardo all'età, allo stato e alla motorizzazione dei veicoli in esercizio.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 26."

#### Art. 126.

*(Inserimento dell'articolo 20 quater nella l.r. 1/2000)*

1. Nel Capo VI (Norme transitorie e finali) della l.r. 1/2000, prima dell'articolo 21 è inserito il seguente:

"Art. 20 quater. (Dati relativi alla qualità dell'aria ed al rilevamento acustico)

1. I dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla commissione consiliare competente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale."

#### Art. 127.

*(Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 17/2004)*

1. L'articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422") è abrogato.

Capo X.  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 128.

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 56/1977 e modifiche di coordinamento)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) le parole "il piano territoriale di coordinamento della città metropolitana (PTCM)" sono sostituite dalle seguenti: "il piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM) che assume a tutti gli effetti anche valore di piano territoriale di coordinamento".
2. Ai commi 4 5 e 6 dell'articolo 6 della l.r. 56 /1977, la parola "PTCM" è sostituita dalla seguente: "PTGM".
3. Al comma 3 dell'articolo 7 bis della l.r. 56/1977 la parola "PTCM" è sostituita dalla seguente: "PTGM".
4. Ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 8 bis della l.r. 56 /1977, la parola "PTCM" è sostituita dalla seguente: "PTGM".
5. Al comma 2 dell'articolo 9 bis della l.r. 56 /1977, la parola "PTCM" è sostituita dalla seguente: "PTGM".
6. Al comma 1 dell'articolo 9 ter della l.r. 56 /1977 la parola "PTCM" è sostituita dalla seguente: "PTGM".
7. Ai commi 1, 3, 6 e 8 dell'articolo 10 della l.r. 56 /1977, la parola "PTCM" è sostituita dalla seguente: "PTGM".
8. Al comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 la parola "PTCM" è sostituita dalla seguente: "PTGM".
9. Al comma 2 dell'articolo 19 ter della l.r. 56/1977 la parola "PTCM" è sostituita dalla seguente: "PTGM".
10. Al comma 2 bis dell'articolo 22 della l.r. 56/1977, la parola "PTCM" è sostituita dalla seguente: "PTGM".
11. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 77 bis della l.r. 56/1977, la parola "PTCM" è sostituita dalla seguente: "PTGM".

Art. 129.

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 56/1977)*

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 56/1977 è abrogato.

Art. 130.

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 56/1977)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente:  
"2 bis. Il PTGM, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione regionale a valenza territoriale, definisce la pianificazione territoriale generale configurando l'assetto del territorio, tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerando la pianificazione comunale esistente e coordinando le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi alle attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano."
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 56/1977, le parole "Il PTCP e il PTCM" sono sostituite dalle seguenti: "I PTCP".
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“4. Il PTCP o il PTGM, attraverso un’intesa tra provincia o città metropolitana, Regione e autorità di bacino del fiume Po, può assumere il valore e gli effetti del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI); in tal caso l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino, se non ancora effettuato, è operato con riguardo al PTCP o al PTGM.”

Art. 131.

*(Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 56/1977)*

1. La rubrica dell’articolo 7 bis della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: “Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e degli strumenti di pianificazione territoriale generale della città metropolitana”.

Art. 132.

*(Modifiche all’articolo 8 bis della l.r. 56/1977)*

1. Al secondo periodo del comma 8 dell’articolo 8 bis della l.r. 56/1977, dopo le parole “di competenza provinciale” sono inserite le seguenti: “o della città metropolitana”.

Art. 133.

*(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 56/1977)*

1. Al comma 16 dell’articolo 15 della l.r. 56/1977, le parole “o al PTCP” sono sostituite dalle seguenti: “, al PTCP o al PTGM”.

Art. 134.

*(Modifiche all’articolo 17 della l.r. 56/1977)*

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente:  
“1 bis. Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse; costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 56/1977 le parole “o al PTCP” sono sostituite dalle seguenti: “al PTCP o al PTGM”.

Art. 135.

*(Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 56/1977)*

1. Al comma 1 dell’articolo 17 bis della l.r. 56/1977, le parole “e provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “, provinciali e della città metropolitana”.

Art. 136.

*(Modifiche all’articolo 48 della l.r. 56/1977)*

1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 56/1977, le parole "senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d'inizio lavori anche per via telematica," sono sostituite dalle seguenti: "mediante comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA)".

Art. 137.

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 45/1989)*

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) è sostituito dal seguente:

"6. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari



o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000.

Art. 138.

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 19/1999)*

1. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo").

Art. 139.

*(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 19/1999)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999, le parole "subordinato a concessione, " sono sostituite dalle seguenti: "subordinato a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire,".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999, le parole "da subordinare ad autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)".

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999 è abrogato.

Art. 140.

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2008)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi non elencati dal comma 1 e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. A seguito della variante di adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale, nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.".

Art. 141.

*(Modifiche all'articolo 88 della l.r. 3/2013)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Fino all'approvazione del Piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM) previsto dalle disposizioni di riordino degli enti locali, mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale previgenti formati, approvati o modificati ai sensi della l.r. 56/1977.".

Capo XI.  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA, FORESTE, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA

Sezione I. Attività venatoria

Art. 142.

*(Ammissione di cacciatori residenti all'estero o in altre regioni italiane)*

1. I cacciatori residenti in altre regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) o Comprensori Alpini (CA); tale percentuale può essere modificata fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 143.

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 19/2009)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente:

“2. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della l. 394/1991, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.”.

Art. 144.

*(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 19/2009)*

1. Al comma 10 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 la parola "osservazioni" è sostituita dalle seguenti: "un parere".

2. Al comma 11 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 le parole "le relative eventuali osservazioni" sono sostituite dalle seguenti: "i relativi eventuali pareri".

Art. 145.

*(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 19/2009)*

1. Al comma 4 ter dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 la parola "osservazioni" è sostituita con le seguenti: "un parere".

2. Al comma 4 quater dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 le parole "le osservazioni" sono sostituite dalle seguenti: "i relativi eventuali pareri".

Art. 146.

*(Modifiche all'articolo 55 della l.r. 19/2009)*

1. Il comma 5 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 28 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) e le relative sanzioni di cui ai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell'articolo 35 della medesima l.r. 2/2009, le violazioni al divieto, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) commesse nelle aree naturali protette poste ad altitudine inferiore agli ottocento metri sul livello del mare, comportano la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00 euro.”.

2. Il comma 11 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“11. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 750,00. Le violazioni ai divieti di cui

all'articolo 8, comma 3, lettera n) compiute con motoslitte comportano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera f bis) e comma 2, lettere c), d), e) ed f) della l.r. 2/2009.”.

## Sezione II. Foreste

### Art. 147.

*(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 4/2009)*

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), le parole "la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa" sono sostituite dalle seguenti: "le prescritte autorizzazioni o in difformità dalle stesse".

2. Il comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:

"5. Il pagamento della sanzione, di cui al comma 1, lettere b) ed l), non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere le autorizzazioni in sanatoria e di provvedere alla compensazione, ove prevista. Se le autorizzazioni non possono essere rilasciate e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine la Regione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, la Regione, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore."

### Art. 148.

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2016)*

1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) la parola "acquistano" è sostituita dalle seguenti "possono acquistare" e le parole "e sono riconosciute" sono sostituite dalle seguenti "ed essere riconosciute".

### Art. 149.

*(Modifiche di coordinamento alla l.r. 21/2016)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2016 le parole "riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente costituite".

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 21/2016 le parole "riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente costituite".

3. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 21/2016 le parole "riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente costituite".

4. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 21/2016 dopo le parole "ai proprietari", sono inserite le seguenti "o agli aventi titolo" e le parole "riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, comma 9" sono sostituite dalle seguenti "legalmente costituita".

## Sezione III. Ambiente

### Art. 150.

*(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 32/1982)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), è inserito il seguente:

“2 bis. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie”.

### Art. 151.

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 43/2000)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), sono inseriti i seguenti:

“2 bis. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti), adotta il progetto di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.

2 ter. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato dal Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 43/2000 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento previsti dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e dai singoli piani stralcio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 43/2000, è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di settore.”.

#### Art. 152.

*(Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 43/2000)*

1. L'articolo 12 della l.r. 43/2000 e l'allegato A) sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 6 della l.r. 43/2000.

#### Art. 153.

*(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 18/2016)*

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte 'ARPA') è sostituito dal seguente:

“6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non superiore al 70 per cento del trattamento del direttore generale.”.

### Sezione IV. Agricoltura

#### Art. 154.

*(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 39/1980)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli ) è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 77, primo comma, lettera d) e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari, comprese le uve, i mosti e i vini per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari, che favorisce un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni.

2. Il predetto sistema si attua su tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dalla presente legge.”.

#### Art. 155.

*(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 39/1980)*

1. L'articolo 2 della l.r. 39/1980 è sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Vigilanza)

1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, le province istituiscono il Servizio antisofisticazioni agroalimentare (SAA) e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale).

2. In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), la Regione istituisce sistemi di controllo quantitativi nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti negli albi di produzione dei vini di qualità, prodotti in regioni determinate.

3. In ottemperanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999/CE (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e nelle relative norme di attuazione, la Regione adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato.

4. Limitatamente allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla Regione attraverso l'Ufficio regionale di coordinamento di cui all'articolo 4, il personale dei SAA può agire anche al di fuori del territorio della provincia di appartenenza.

5. Le province possono avvalersi della collaborazione dei comuni, anche mediante apposita nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei comuni stessi.

6. Qualora una o più produzioni agricole ed agroalimentari regionali fossero oggetto di criticità o di emergenze legate a fenomeni di frodi o sofisticazioni, la Giunta regionale può disporre l'esecuzione di attività straordinarie di vigilanza e controllo, affidandole ai SAA.

7. Restano ferme le attribuzioni in materia di vigilanza assegnate agli organismi dello Stato.”.

#### *Art. 156. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/1980)*

1. Al secondo comma dell'articolo 4 della l.r. 39/1980, le parole “nel settore viticolo-enologico” sono sostituite dalle seguenti: “nei settori agricolo ed agroalimentare”.

#### *Art. 157. (Sostituzione del titolo della l.r. 39/1980)*

1. Il titolo della l.r. 39/1980 “Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli” è sostituito dal seguente: “Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti agroalimentari”.

### Capo XII.

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

#### *Art. 158.*

##### *(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 59/1975)*

1. L'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 (Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Affidamento ed esecuzione del servizio)

1. L'Amministrazione regionale affida il servizio di tesoreria ad idoneo ente, scelto con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

2. L'affidamento può prevederne l'estensibilità al Consiglio regionale ed agli enti facenti riferimento alla Regione Piemonte.

3. In fase di esecuzione del servizio, il tesoriere è tenuto al puntuale rispetto delle normative vigenti in materia. Ad avvenuta cessazione del servizio, l'ente cessato è tenuto a garantire l'ordinato subentro e tutti gli incombeni derivanti dalla normativa vigente.".

Art. 159.

*(Abrogazioni di norme della l.r. 59/1975)*

1. Gli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 59/1975 sono abrogati.

Art. 160.

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2012)*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è sostituito dal seguente:

"2. L'albo funge da elenco di operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed è sottoposto alla relativa disciplina.".

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 5/2012 è abrogato.

Art. 161.

*(Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 1/2015)*

1. L'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) è abrogato.

Art. 162.

*(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 4/2017)*

1. L'articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 4 (Istituzione del Comune di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in Provincia di Alessandria) è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Disposizioni finanziarie)

1. Per il contributo una tantum al Comune di Cassano Spinola quantificato nell'esercizio finanziario 2018 in euro 89.300,00 in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Cassano Spinola, a partire dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2022, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 17.860,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre Autonomie locali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che saranno iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e programma.".

Art. 163.

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 6/2017)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), le parole "Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti per l'esercizio 2017 i seguenti fondi" sono sostituite dalle seguenti: "Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritte per l'esercizio 2017 le seguenti voci di spesa".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 6/2017, le parole "Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono altresì iscritti".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 ottobre 2017

Sergio Chiamparino

Allegato A (*articolo 84*)

## MODELLO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI

<b>ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO</b>		
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro <input type="text"/>
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		euro <input type="text"/>
<b>USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO</b>		
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro <input type="text"/>
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	RIMBORSO SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
4)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI, MANIFESTI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro <input type="text"/>
5)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro <input type="text"/>
6)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro <input type="text"/>
7)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro <input type="text"/>
8)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro <input type="text"/>
9)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI E ALTRI STRUMENTI DI INFORMAZIONE SU SUPPORTI INFORMATICI	euro <input type="text"/>
10)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA E CONNESSE SPESE ISTITUZIONALI PER OSPITALITA' RELATORI, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro <input type="text"/>
11)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro <input type="text"/>
12)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFIC	euro <input type="text"/>
13)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro <input type="text"/>
<b>TOTALE USCITE</b>		euro <input type="text"/>



**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

FONDI INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO  
FONDI INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE

euro   
euro

ENTRATE riscosse nell'esercizio  
USCITE pagate nell'esercizio

euro   
euro

FONDI INIZIALE DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

euro

FONDI INIZIALE DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE

euro

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

---

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 253

*"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017."*

- Presentato dalla Giunta regionale il 19 maggio 2017.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 19 maggio 2017.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 24 luglio 2017 con relazione di maggioranza di Domenico ROSSI e relazione di minoranza di Francesca FREDIANI e Daniela RUFFINO.
- Approvato in Aula il 24 ottobre 2017, con emendamenti sul testo, con 23 voti favorevoli, 7 voti astenuti, 7 voti non partecipanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 50/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Collegio regionale dei maestri di sci)

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'Albo professionale della Regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del Collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
- b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lett. d) del comma 3;
- c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del Collegio:

- a) eleggere il Consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- c) eleggere i membri del Collegio nazionale dei maestri di sci;
- d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che venga sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

5. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli Albi professionali;
- b) vigilare sull'esercizio della professione;
- c) applicare le sanzioni disciplinari;
- d) collaborare con le competenti Autorità regionali;
- e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo;
- f) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
- g) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

7. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spettano alla Giunta regionale, che approva i regolamenti adottati dal Collegio dei maestri di sci entro centoventi giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine gli stessi si intendono approvati..

8. Ferma restando la previsione di cui alla legge 81/1991 , art. 14, comma 2, possono chiedere l'iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, ed al relativo Albo professionale i maestri di sci residenti nelle regioni prive di Collegio.”.

**Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 50/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 16. (Sanzioni amministrative)

1. L'uso della denominazione “Scuola di sci” da parte di organismi non riconosciuti, o l'apertura o l'esercizio di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 1.000,00.

2. (...)

3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689.

4. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.”.

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 41/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 17 (Scuole di alpinismo)

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di cui all'articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dall'unione montana competente per territorio, oppure dal comune nel caso la sede della scuola sia ubicata in un comune non appartenente ad una unione montana.

3. Le scuole di alpinismo e sci alpinismo devono possedere i seguenti requisiti:

a) (...)

b) essere dirette da una guida alpina maestro di alpinismo;

c) disporre di una sede adeguata;

d) essere assicurate per la responsabilità civile derivante dall'attività della scuola.

4. (...)

5. L'unione montana competente per territorio verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento e adotta i conseguenti provvedimenti.

6. La denominazione "scuola di alpinismo e sci alpinismo" può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.

7. L'esercizio e l'uso della denominazione "scuola di alpinismo e sci alpinismo" in violazione delle norme del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.”.

**Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 33/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 9. (Limiti di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;

b) a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero che operano, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche e nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

c) alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, limitatamente al loro ambito di specializzazione, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.

2. È fatto divieto a coloro che svolgono, ai sensi del comma 1, le attività disciplinate dalla presente legge di fregiarsi dei titoli professionali di cui all'articolo 2, comma 5.”.

### ***Nota all'articolo 6***

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 8/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)

1. Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in:

- a) rifugi escursionistici;
- b) rifugi alpini;
- c) rifugi non gestiti;
- d) bivacchi fissi.

2. Sono definite rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, accoglienza e ristoro agli utenti della montagna, situate in zone montane raggiungibili attraverso strade aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a cremagliera.

3. Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l'attività alpinistica, predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.

4. Sono definite rifugi non gestiti le strutture in muratura ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonché dotate di servizi igienici interni ovvero collocati nelle pertinenze della struttura.

4 bis. Sono definiti rifugi di piccola accoglienza montana (PAM) le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, pernottamento e ristoro agli utenti della montagna in località non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario. Il gestore può non presidiare direttamente la struttura, ma offrire i servizi di pernottamento e ristoro con modalità finalizzate a garantire primariamente la qualità del servizio di ricettività.

4 ter. Tale tipologia si applica esclusivamente ai territori individuati dai comuni su base cartografica del catasto vigente, con apposito e motivato provvedimento comunale.

4 quater. La Giunta regionale provvede ad integrare l'apposito regolamento vigente per definire i requisiti e le modalità per l'attività di gestione di tali strutture.”.

5. Sono definite bivacchi fissi le strutture ubicate in luoghi di montagna molto isolati, incustodite e aperte in permanenza agli utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un ricovero di fortuna.

5 bis. Le strutture ricettive di cui al comma 1 possono aggiungere alla propria denominazione quella di "posto tappa" se la struttura è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.”.

### ***Nota all'articolo 7***

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 8/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di gestione)

1. L'esercizio dell'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione delle strutture non gestite e dei bivacchi fissi, è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell' articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

- a) dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
- c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura previsti dalla normativa vigente.

3. Nella segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, corredata da una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato, vanno specificati, in particolare, l'altitudine della località, la tipologia di costruzione, le vie d'accesso, la capacità ricettiva, i periodi di apertura, le tariffe per il vitto ed il pernottamento.

4. L'ente pubblico o il soggetto privato, proprietari di rifugi con custodia o gestore, nella segnalazione certificata di inizio attività individuano il nominativo del custode o del gestore, che sottoscrive la dichiarazione per accettazione.

5. L'attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito è subordinata unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al comune competente per territorio.

6. Il comune, ricevuta segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, verifica la correttezza formale nonché la veridicità dei requisiti e delle informazioni rese nella dichiarazione medesima e nella relativa documentazione allegata e ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'azienda sanitaria locale (ASL), nonché, a fini informativi, alla provincia ed all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio.

7. Il comune predispose e conserva un registro aggiornato delle segnalazione certificata di inizio attività, pubblicamente consultabile.

8. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella segnalazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 6.”.

### ***Nota all'articolo 8***

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 8/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)

1. In caso di inerzia del comune e della provincia nella rispettiva vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive alpinistiche e nell'accertamento di fatti che rappresentano violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Giunta regionale esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”).”.

### ***Nota all'articolo 9***

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 8/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con regolamento:

- a) i requisiti per svolgere l'attività di custode e di gestore delle strutture ricettive alpinistiche nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente;
- b) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento delle strutture ricettive alpinistiche nel rispetto delle normative vigenti in materia.
- b bis) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive alpinistiche che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico.”.

### ***Nota all'articolo 10***

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 14/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Funzioni)

1. Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

- a) favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica;
- b) cura i rapporti con il Governo e l'Unione europea per quanto riguarda la materia del turismo;
- c) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività e sovrintende all'organizzazione turistica;
- d) predisporre i programmi annuali di cui all'articolo 3;
- e) monitora, anche tramite l'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, lo sviluppo del sistema di informazione, di accoglienza e promozione turistica, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
- f) promuove la costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte, denominata "Destination Management Organization Turismo Piemonte" (DMO Turismo Piemonte), di cui all'articolo 5;
- g) riconosce le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e vigila sul loro operato;
- g bis) promuove il più ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
- h) effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica, della promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le province, la Città metropolitana di Torino, le unioni di comuni, i comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi annuali di cui all'articolo 3, concorrono alla costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale.”.

### ***Nota all'articolo 11***

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Programmazione delle attività)

1. La Regione coordina e indirizza le attività di cui all'articolo 1 predisponendo uno o più programmi annuali, avvalendosi anche di DMO Turismo Piemonte.

2. I programmi annuali di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, che può aggiornarli nel corso dell'anno e indicano:

- a) l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;

b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e ambiti territoriali;

c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività coordinata ed integrata tra DMO Turismo Piemonte e le ATL;

d) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi dei programmi annuali, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta da DMO Turismo Piemonte e dalle ATL, nonché i criteri di riparto delle stesse;

e) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività di DMO Turismo Piemonte, delle ATL e degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).

e bis) le modalità di attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso i social media e il web, per i mercati nazionali o internazionali, nonché dei progetti tematici trasversali, come la promozione e lo sviluppo del turismo sociale e accessibile, e del turismo collegato alle manifestazioni sportive;

e ter) la promozione e l'incentivazione alla creazione di percorsi turistici, con l'obiettivo di migliorare sia l'esperienza di visita turistica che la valorizzazione dell'offerta di un territorio.

3. Per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi annuali, nonché per la verifica dei risultati dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, la Regione assicura la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo.”.

### ***Nota all'articolo 12***

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 14/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 (Attività)

1. Le ATL svolgono servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare:

a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;

b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;

c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;

g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.”.

### ***Nota all'articolo 13***

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 14/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Modalità di gestione dell'attività)

1. Le ATL svolgono la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché dei principi e delle norme regionali e, in quanto applicabili, nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

2. Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, esclusivamente:

a) la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino, i comuni e le relative unioni, le CCIAA e gli altri enti pubblici interessati;



- b) le associazioni turistiche pro loco;
  - c) i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all'articolo 9;
  - d) le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;
  - e) gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.
- 2 bis. L'ATL pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci, sulla base del Piano di azioni approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
3. Per ciascun ambito territoriale turisticamente rilevante, individuato ai sensi dell'articolo 14, non può essere costituita più di una ATL. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.
4. È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.
5. È vietato ai soggetti di cui al comma 2, lettera c) la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi o forniture in favore delle ATL, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale.
6. Le ATL, costituite nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, sono riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni e le modalità per il loro riconoscimento e disciplina i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento stesso.”.

#### ***Nota all'articolo 14***

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 14/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 16 (Uffici di informazione e di accoglienza turistica)

1. Al fine di garantire l'elevata qualità del servizio offerto e l'omogeneità dell'accoglienza turistica in Piemonte, la Giunta regionale, con regolamento, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, definisce, in relazione ai flussi turistici, all'ampiezza e alla ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli IAT, sulla base dei seguenti criteri:

- a) orari di apertura al pubblico;
- b) qualificazione professionale degli operatori;
- c) ubicazione degli sportelli.

2. Le ATL provvedono all'istituzione degli IAT e ne danno comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione.

3. Le ATL possono, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dell'ordinamento vigente, affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle associazioni turistiche pro loco, ad organismi associativi di sviluppo turistico locale nonché ad enti gestori dei servizi di interesse pubblico.

4. È riservato agli IAT istituiti dalle ATL o convenzionati con le medesime l'utilizzo del segno distintivo "IAT" conforme al modello grafico approvato dalla Giunta regionale.

5. Gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18 possono istituire punti informativi sul territorio.

6. (...).”.

#### ***Nota all'articolo 15***

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 14/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 18 (ConSORZI di operatori turistici)

1. I consorzi di operatori turistici sono aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.

2. La Regione riconosce sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale.

3. (...)

4. I consorzi di operatori turistici attuano, all'interno di uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici.

5. I consorzi di operatori turistici hanno sede nel territorio dell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente.

6. I consorzi di operatori turistici, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 19, comma 4, e 21.

6 bis. (...).”.

### ***Nota all'articolo 17***

- Il testo dell'articolo 25 della l.r. 14/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 25 (Norma transitoria)

1. Al fine di consentire il regolare funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione concede alle ATL contributi straordinari nei limiti dello stanziamento previsto nella missione 0.7 programma 07.01 del bilancio regionale per l'anno 2017, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale che tengano conto in via prioritaria delle presenze turistiche e del numero dei posti letto.”

### ***Nota all'articolo 19***

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 13/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Locazioni turistiche)

1. Le locazioni turistiche sono disciplinate dall' articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e dall' articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 . Esse concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

2. Alle locazioni turistiche si applicano le disposizioni semplificate di cui al presente articolo. Alle stesse non si applicano le disposizioni previste per le case ed appartamenti vacanze di cui all'articolo 6. In particolare, la locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la sola fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari. La locazione turistica può comprendere i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, alle seguenti condizioni:

a) la pulizia e il cambio della biancheria avviene, esclusivamente, prima dell'inizio di ogni rapporto di locazione e non durante la permanenza dell'ospite;

b) il ricevimento degli ospiti non è prestato in apposito locale di ricevimento.

3. Ogni ulteriore aspetto giuridico, non regolamentato ed applicabile alle locazioni turistiche, resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile , alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.

4. Le locazioni turistiche possono essere gestite:

- a) in forma diretta;
- b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori.

5. Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b) ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:

- a) trasmissione, al comune sul cui territorio insiste l'unità abitativa privata, di apposito modello informativo sull'unità medesima i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;
  - b) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell' articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
  - c) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall' articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 );
  - d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;
- e [...].

6. Il comune provvede a trasmettere il modello di cui al comma 5, lettera a) alla Città metropolitana di Torino, alla provincia e all'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) territorialmente competenti a fini informativi e di promozione turistica.

7. Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assolvono agli adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 5, lettera d), attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza."

### ***Nota all'articolo 20***

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 13/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Case ed appartamenti vacanze e residence)

1. Sono definite case ed appartamenti vacanze (CAV) le unità abitative di civile abitazione, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, date in uso a turisti, senza la somministrazione di alimenti e bevande né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 11.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite unitariamente in forma imprenditoriale diretta o indiretta:

- a) quando sono gestiti in forma imprenditoriale diretta, i proprietari, siano essi imprenditori turistici, singoli o associati, o facenti parte di un consorzio o di una cooperativa turistica, gestiscono direttamente tre o più case o appartamenti;
- b) quando sono gestiti in forma imprenditoriale indiretta, i proprietari danno in gestione le case o gli appartamenti, nel numero di cui alla lettera a), ad imprenditori singoli o associati, o ad agenzie immobiliari, ad intermediari immobiliari, a società di gestione immobiliare, anche turistica, o a società facenti parte di consorzi o cooperative che operano nel settore turistico, mediante stipula di apposita convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono offerte a fini turistici nella loro interezza e al loro interno non possono essere riservati in modo permanente vani o locali al titolare o ad altri soggetti.

4. A fini promozionali e commerciali, è consentito, a favore di ciascuna unità abitativa costituente le CAV, l'utilizzo della denominazione di "casa vacanza", se trattasi di unità abitativa autonoma, indipendente o semindipendente, o di "appartamento vacanza", se trattasi di unità abitativa inserita in un contesto condominiale.

5. Le CAV possono assumere la denominazione di "residence" se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) numero minimo di otto appartamenti collocati all'interno di immobili a corpo unico o a più corpi facenti parte di un unico complesso residenziale, senza alcuna promiscuità con altri appartamenti privati ad uso abitativo;
- b) gestione comprensiva di tutti i servizi di ospitalità turistica previsti dall'articolo 11;
- c) disponibilità di un locale dedicato al ricevimento degli ospiti e al servizio di portineria.”.

### ***Nota all'articolo 21***

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 13/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Ospitalità in soluzioni ricettive innovative)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la modernizzazione della proposta di ospitalità turistica, è consentito individuare soluzioni turistico-ricettive innovative anche ubicate in aree o strutture differenti da quelle disciplinate dalla presente legge, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.”.

### ***Nota all'articolo 22***

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 13/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva extralberghiera)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, svolto in assenza della SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 21, comma 4, la cessazione dell'attività.

2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che legittimano l'esercizio dell'attività, si applica l' articolo 19 della legge 241/1990 .

3. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il comune informa la Città metropolitana di Torino, la provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.

4. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 14, comma 6.

5. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili, da parte del comune, di ulteriori centottanta giorni. Superato tale periodo l'attività si intende cessata.

6. Il periodo di sospensione di cui al comma 5, comprensivo della proroga, può essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, ciclicamente rinnovabile.”:

### ***Nota all'articolo 23***

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 13/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce:

- a) la destinazione urbanistica degli immobili nel rispetto degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;
- b) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi comprese case cantoniere, stazioni ferroviarie, fortificazioni o ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, nonché per gli eventuali ampliamenti strutturali e le relative deroghe, tenendo conto delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico dell'immobile;
- c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali, nonché delle piscine e di eventuali attività complementari o servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale e regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia;
- d) gli standard qualitativi minimi ai fini della classificazione delle strutture extralberghiere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16, comma 1;
- e) la creazione e le modalità di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo di cui all'articolo 16, tenuto conto della tipologia ricettiva;
- f) i requisiti e le modalità di esercizio delle attività ricettive extralberghiere, tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale delle medesime;
- g) il periodo di apertura delle attività ricettive extralberghiere, tenuto conto della possibilità che vengano esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale;
- h) i contenuti e le modalità di invio dei modelli informativi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta dei dati sul movimento dei flussi turistici;
- i) le modalità di erogazione dei servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, tenuto conto delle diverse tipologie e attività ricettive extralberghiere;
- l) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di "posto tappa" ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna struttura ricettiva;
- m) i contenuti minimi della convenzione, di cui all'articolo 7, comma 2, necessaria per ospitare i dipendenti e i familiari di aziende o enti diversi dai soggetti privati, dagli enti pubblici, dalle associazioni senza scopo di lucro e dagli enti o aziende che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, gestiscono le case per ferie;
- n) le caratteristiche dei contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico al cui interno sono ammesse le residenze di campagna;
- o) le caratteristiche tecniche ed operative delle soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate in aree o strutture differenti da quelle previste all'articolo 2, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e paesaggistico-ambientale.
- o bis) i contenuti minimi della convenzione utile per la gestione imprenditoriale indiretta delle CAV e dei residence di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).”.

### ***Nota all'articolo 24***

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 13/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Sanzioni)

1. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

2. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.

3.[abrogato].

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 16, comma 5, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

6. Chiunque attribuisce al proprio esercizio una classificazione diversa da quella assegnata ai sensi dell'articolo 16 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.

7. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 chiunque:

a) contravviene all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 7, lettera d);

b) gestisce una struttura ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, lettera b), in materia di concessione e uso del marchio grafico, nonché di loghi identificativi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;

c) contravviene ai divieti di cui all'articolo 16, comma 6.

8. Chiunque supera i limiti previsti per la ricettività e per la somministrazione di alimenti e bevande nella propria struttura è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

9. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, diversa da quella prevista dal comma 7, lettera b) è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 3.000,00.

10. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività.”.

### ***Nota all'articolo 25***

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all' articolo 2, comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), entro il 31 dicembre 2018, propongono con propria deliberazione alla Regione, in coerenza con la pianificazione regionale:

a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano;

d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;

e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;

f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.

1 bis. Per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riordino, anche intesi come riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui al precedente comma, si intendono quelli necessari a rendere le aree sciabili e di sviluppo montano, esistenti o di nuova individuazione, più rispondenti a criteri di razionalità, funzionalità ed efficienza. Tali interventi, fatte salve le disposizioni, i piani e le misure in materia paesaggistica, ambientale, ecologica e di conservazione della Rete Natura 2000, comprendono le sostituzioni, l'adeguamento e la trasformazione, anche su altro sedime, delle attrezzature ed impianti esistenti, il potenziamento e l'efficientamento delle attrezzature ed impianti, il completamento, anche in ampliamento, delle aree sciabili e di sviluppo montano mediante nuove realizzazioni, finalizzate ad una migliore sostenibilità di gestione, integrazione ambientale e coordinamento delle stesse con le realtà confinanti.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla

trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.”.

### **Nota all'articolo -26**

- Il testo dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 5 bis. (Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell' articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), se il PRGC è adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all'articolo 17, comma 4 della l.r. 56/1977.

2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente:

- a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;
- b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti;
- c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o dell'attività sciistica;
- d) la realizzazione di pubblici esercizi necessari alla pratica degli sport montani invernali o estivi.

3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni né effettuare nuove edificazioni ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 , di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE ), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g).

4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare infrastrutture, accessori e pertinenze diverse di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 27, comma 9 della l.r. 56/1977.

6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano.

7. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

8. Il PRGC, nel rispetto della normativa paesaggistica, idrogeologica e sismica, può prevedere, al fine dello sviluppo delle aree sciabili e di sviluppo montano, la riqualificazione a fini turistico-ricettivi dei fabbricati anche funiviari di cui all'articolo 4, comma 1 dismessi e la loro volumetria può essere recuperata a destinazione turistico-ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici e può anche essere rilocalizzata nella misura dell'80 per cento in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In tali casi, ai fabbricati oggetto di riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989 . In caso di rilocalizzazione, anche ai fini della parificazione del consumo di suolo, il fabbricato originario e tutti gli impianti connessi devono essere preventivamente demoliti, ripristinando completamente l'area dal punto di vista paesaggistico e ambientale.”.

### **Nota all'articolo 27**

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Elaborati di progetto per la classificazione)

1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione, da presentarsi entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.

2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:

- a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;
- b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e le strade di servizio estive e invernali;
- c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:
  - 1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);
  - 2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d;
  - d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;
  - e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
    - 1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;
    - 2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;
    - 3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile e di sviluppo montano;
  - f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;
  - g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;
  - h) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano;
  - i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;
  - j) proposta motivata di classificazione della pista.”.

### **Nota all'articolo 28**

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Permesso di realizzazione delle piste)

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrino la disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero dall'indicazione delle servitù di cui chiedono la costituzione coattiva, nonché dal progetto e dai relativi elaborati.

2. Il rilascio del permesso di costruire è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatici, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, ecologici, paesaggistici e valanghivi. Nella conduzione dell'istruttoria è facoltà del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA).

3. Acquisiti i titoli di disponibilità di cui al comma 1, ovvero, ove necessario, il provvedimento di costituzione coattiva di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.”.



***Nota all'articolo 29***

- Il testo dell'articolo 25 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 25. (Vigilanza)

1. Ferma restando l'applicazione dell' articolo 21 della l. 363/2003 , esercitano inoltre la vigilanza sull'osservanza della legge le guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) limitatamente agli articoli 27, 28, 30, 31 e 32 della presente legge.

1 bis. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dell'articolo 28 bis è affidata:

- a) al personale di vigilanza dipendente dagli enti regionali di gestione delle aree naturali protette di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009;
- b) agli agenti di polizia locale;
- c) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria in coordinamento con gli enti di competenza.”.

***Nota all'articolo 32***

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 47/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Presentazione delle domande)

1. Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante propria deliberazione, i soggetti di cui all'articolo 1, che intendono ottenere il contributo regionale, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda corredata dalla relazione illustrativa delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa.”.

***Nota all'articolo 33***

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 47/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo 1, tenendo presente l'articolazione dei corsi, le attività proposte nelle aree decentrate e i contenuti della proposta con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera e).

2. Il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed è vincolato alla realizzazione delle iniziative indicate nella relativa domanda.

3. Il contributo viene erogato ai soggetti beneficiari, nella misura massima del 70 per cento.

4. La quota restante è liquidata dopo la presentazione della rendicontazione finale della attività svolta e della spesa sostenuta.

5. In caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative programmate e ammesse al contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca e al recupero totale o parziale del contributo stesso.”.

***Nota all'articolo 36***

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 11/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Principi ed ambiti dell'azione regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "), così come introdotti dall' articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 , nonché dalla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ') realizza interventi diretti e promuove azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.

1 bis. Per l'attuazione degli indirizzi e il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, mediante misure a carattere annuale o pluriennale, individua i seguenti strumenti specifici di intervento:

- a) programmazione e realizzazione in proprio di attività e interventi relativi ai seguenti ambiti:
    - 1) attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
    - 2) attività e interventi a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
    - 3) attività e interventi che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio regionale;
    - 4) ogni altra iniziativa contemplata dal programma di attività di cui all'articolo 8;
  - b) programmazione e realizzazione in partenariato, mediante il ricorso a intese istituzionali, con soggetti della pubblica amministrazione;
  - c) assegnazione di contributi o attivazione di altri strumenti finanziari a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore.
2. Gli strumenti di intervento di cui al comma 1 bis sono indirizzati:
- a) al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
  - b) allo sviluppo di attività attinenti al mantenimento e alla valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità, volte all'incremento di attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine;
  - c) al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
  - d) alla valorizzazione delle creazioni artistiche, teatrali, musicali, letterarie e cinematografiche, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;
  - e) (...);
  - g) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
  - h) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui all'articolo 1, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
  - i) alla promozione ed attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
  - j) al sostegno ad attività dedicate all'uso della rete informatica e delle nuove forme di comunicazione, finalizzate alla formazione di banche dati relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
  - k) all'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1.”.

### *Nota all'articolo 37*

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). La proposta è deliberata dalla Giunta sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono:

a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;

b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;

c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento; i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica; le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive;

d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale;

e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti denominati di Qualificazione Urbana;

f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori.

3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:

a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;

b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;

c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;

d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;

e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;

f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;

g) il coordinamento tra i procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali previsti dalle norme in materia di commercio, ambiente e urbanistica;

h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni.

3 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nell'apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b bis). Il 30 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.

3 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualità ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilità energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.

4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

5. La conferenza dei servizi di cui all' articolo 9, comma 3 del d.lgs. 114/1998 , è indetta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio

delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, del d.lgs. 114/1998.

6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.”.

### ***Nota all'articolo 38***

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Strumenti comunali)

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale, nonchè ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998 , entro centottanta giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nei suddetti indirizzi e criteri.

2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi individua:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riguardo agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici, culturali ed ambientali;

c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici ed alle quantità minime di spazi per parcheggi;

e) la correlazione tra gli atti autorizzatori commerciali e i titoli abilitativi edilizi.

3. Gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 definiscono, altresì, le necessarie norme sostitutive che si applicano in caso di inerzia o di adeguamenti difformi dai criteri regionali da parte dei Comuni e restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.”.

### ***Nota all'articolo 39***

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Efficacia e validità delle autorizzazioni)

1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall' articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998 , salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

1 bis. In tutti i casi in cui l'autorizzazione è revocata a norma del comma 1, l'istanza può essere riproposta nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, per una sola volta dichiara la decadenza della revoca e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano efficacia fino ad un massimo di due anni.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge.

4. La revoca dell'autorizzazione per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall' articolo 26 della l.r. 56/1977 , come da ultimo modificato dalla presente legge.

5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, perchè li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.

6. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

6 bis. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell' articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 ) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.”.

#### ***Note all'articolo 40***

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Revoca delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti all'articolo 5 e qualora non siano rispettati:

a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3;

b) le specifiche prescrizioni stabilite nell'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento commerciale;

c) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3 bis e 3 ter;

d) le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4;

e) le norme di procedimento relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5.

2. L'autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attività è altresì revocata in caso di mancata acquisizione dell'autorizzazione preventiva regionale prevista ai commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell' articolo 26 della l.r. 56/1977 , come da ultimo modificato dalla presente legge.

3. La revoca dell'autorizzazione commerciale comporta la chiusura dell'esercizio o l'impossibilità di attivazione dello stesso.

4. Nel caso di attività di commercio al dettaglio soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività qualora non siano rispettate, al momento dell'attivazione e in corso di attività dell'esercizio, le disposizioni di cui all'articolo 3 e le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4.

4 bis. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle SCIA per gli esercizi di vicinato e per i casi previsti negli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni.

4 ter. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della

presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

4 quater. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 10 della l.r. 14/2014, oltre a quanto previsto dall'articolo 19, esercita l'attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del d. lgs 114/1998 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità.”.

### ***Nota all'articolo 43***

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Commercio su area pubblica)

01. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

02. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5 del d. lgs. 59/2010, i posteggi di cui al comma 01, lettera a) sono concessi agli operatori secondo criteri e modalità di selezione che, nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzialità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione.

03. I criteri e le modalità di selezione di cui al comma 02 sono stabiliti dalla Giunta regionale, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, previo parere della competente commissione consiliare.

1. Il Consiglio regionale, con le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica.

2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:

a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;

b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori e attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento e di alternativa rispetto al commercio fisso;

c) definire un disegno territoriale del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, secondo le tipologie individuate dall' articolo 6, comma 3 del d.lgs. 114/1998;

d) incentivare il commercio su area pubblica nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale in ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della concorrenza anche nei confronti delle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana;

e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza;

f) valorizzare il ruolo della produzione agricola locale e regionale.

3. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare i criteri sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.”.

### ***Nota all'articolo 44***

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri per i procedimenti relativi all'esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresi gli indirizzi in materia di orari.

2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:

a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi e le indicazioni relative alla verifica, a pena della revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico-amministrative relative alle autorizzazioni. Gli adempimenti comunali relativi alla raccolta della documentazione attestante la regolarità possono essere delegati, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia della presente disposizione;

b) (...);

c) (...);

d) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:

1) al rispetto dei principi dell'articolo 8 della presente legge;

2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;

3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;

4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;

5) alle limitazioni per motivi di igiene, sanità e di sicurezza pubblica.

3. I criteri di cui al comma 1 possono essere sottoposti ad aggiornamento per una maggiore efficienza e salvaguardia del comparto, con particolare riguardo alla concorrenzialità del sistema e al miglioramento dell'offerta del consumatore, tenuto conto anche delle istanze delle rappresentanze di categoria.

4. (...)

5. È istituita presso la Regione la banca dati delle autorizzazioni temporanee rilasciate dai comuni al fine di censire tutti i soggetti fruitori delle stesse. La Regione mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali i dati raccolti.

6. In caso di grave inadempienza a quanto disposto dal comma 4, la Regione esercita l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 9 bis e dall'articolo 19 della presente legge.

7. Qualsiasi modifica o spostamento delle aree mercatali o fieristiche, anche conseguenti alla riformulazione degli strumenti urbanistici, a piani di riqualificazione urbana o a modifiche degli arredi urbani, sono adottati sentite le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. Sono vietate le modifiche delle aree destinate al commercio su area pubblica il cui fine è la creazione di zone di rispetto a tutela del commercio fisso o di abitazioni private, se non vi è un formale accordo fra i portatori di un interesse contrapposto e nel rispetto dei diritti acquisiti. Sono fatte salve le disposizioni a tutela della sicurezza, quali le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti e dell'autorità giudiziaria.”.

### ***Nota all'articolo 50***

- Il testo dell'articolo 19 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19. (Competenze regionali e comunali)

1. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 22 del d.lgs. 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio.

2. In particolare, compete alla Regione la verifica della conformità dell'azione amministrativa e programmatica comunale all'attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni



del d.lgs. 114/1998 , nonchè la verifica della rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori.

3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l'intervento sostitutivo previsto dagli articoli 6 e 28 del d.lgs. 114/1998 in caso di inerzia da parte dei Comuni.

3 bis. Per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 17, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

3 ter. (...)

3 quater. (...).”.

### ***Nota all'articolo 51***

- Il testo dell'articolo 26 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge, si fa riferimento al d.lgs. 114/1998 ed al d.lgs. 59/2010.

2. (...)

3. (...).”.

### ***Nota all'articolo 54***

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Disposizioni per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e non europei)

1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la segnalazione nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. L'accertamento dei requisiti soggettivi, morali e professionali dei cittadini e delle società dei paesi non appartenenti all'UE è effettuato dal comune al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la segnalazione nei casi non soggetti ad autorizzazione, sulla base delle normative internazionali vigenti.

4. Ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2.”.

### ***Nota all'articolo 55***

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 somministrano alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

4. (...)

5. (...)

6. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie.”.

### *Nota all'articolo 56*

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Criteri per l'insediamento delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999 .

4. I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro dodici mesi dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) (...)

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;

e) al domicilio del consumatore;

- f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
- g) (...)
- h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
- i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
- j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
- k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, le attività di somministrazione, di cui al comma 6, sono soggette a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990.
- 8 bis.(...).”.

### ***Nota all'articolo 58***

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione)

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 6 del d. lgs. 59/2010.

2. (...).

3. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui ai commi 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. (...).”.

### ***Nota all'articolo 59***

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale)

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, al SUAP competente per territorio. L'esercizio della stessa attività è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d. lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.

2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.

3. Nella SCIA unica per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale sono indicati il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano tutte le disposizioni relative all'attività di somministrazione non avente durata temporale limitata.”.

### ***Nota all'articolo 60***

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Ampliamento di superficie)

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, al SUAP competente per territorio. L'ampliamento di cui al presente comma è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d. lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.

2. Nella SCIA unica di cui al comma 1 l'interessato dichiara di aver rispettato le norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.”.

### ***Nota all'articolo 61***

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Subingresso)

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti, di cui agli articoli 4 e 5 da parte del subentrante.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il subentrante che non è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

3. Il subingresso è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.”.

### ***Nota all'articolo 63***

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Provvedimenti interdittivi)

1. È disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione, quando:

a) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;

- b) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;
- c) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, comma 1;
- d) (...)
- e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- f) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non osserva i provvedimenti di sospensione della stessa;
- g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l'attività nei termini previsti dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;
- i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede il trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.
2. (...).”.

### ***Nota all'articolo 65***

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 21. (Sanzioni)

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza titolo abilitativo, o quando il medesimo titolo è revocato o sospeso, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00.

1 bis. Il comune ordina la chiusura immediata di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in caso di svolgimento dell'attività in modo abusivo.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due anni precedenti. Entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all' articolo 180 del r.d. 635/1940 , relativamente alle attività di cui all'articolo 2. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della l. 287/1991 , l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.”.

### ***Nota all'articolo 66***

- Il testo dell'articolo 25 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 25. (Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)

1. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 10 della l.r. 14/2014, supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per la verifica in ordine ai requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, può avvalersi delle CCIAA o di altri soggetti pubblici o privati, stipulando in merito apposite convenzioni, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 10 della l.r. 14/2014, verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare riferimento all'azione degli enti locali, per quanto riguarda l'attività programmatica, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e comunque, circa il corretto svolgimento dell'attività.

4. In caso di violazioni della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi ovvero di inerzia nell'esecuzione di disposizioni di obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio, delibera l'esercizio motivato del potere sostitutivo, ed invita l'ente interessato a rimediare alla violazione o ad adottare i provvedimenti di propria competenza e fissa un congruo termine per eventuali controdeduzioni e per l'ottemperanza.

5. Scaduto il termine, qualora la Giunta regionale motivatamente ritenga, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, che l'inadempimento persista, dà mandato agli uffici della struttura competente in materia di commercio, individuati a norma dell'articolo 10 della l.r. 14/2014, di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Gli oneri finanziari sono attribuiti all'ente inadempiente.

6. Nel caso in cui le violazioni consistono nella mancata adozione di atti normativi o nell'adozione di atti normativi illegittimi da parte dei comuni nell'esercizio della propria competenza attribuita dall'articolo 8, la Giunta regionale adotta in sostituzione apposita disciplina regolamentare che cessa di avere vigore nel momento dell'adozione di legittime disposizioni comunali.”.

### ***Nota all'articolo 71***

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 29/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, secondo quanto disposto dallo Statuto, promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attività didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie della Regione e di favorire gli Atenei operanti sul territorio piemontese, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, secondo quanto stabilito da successiva deliberazione di Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, a tale scopo, è autorizzata ad erogare finanziamenti agli Atenei operanti sul territorio piemontese, all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario e ai Collegi universitari piemontesi legalmente riconosciuti, con i seguenti obiettivi:

a) acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di aree e di immobili da destinarsi a sedi di attività universitarie;

b) realizzazione ed adeguamento di laboratori, biblioteche, sistemi informativi e di quant'altro utile al potenziamento ed alla completa utilizzazione delle risorse didattico-scientifiche;

c) conservazione, allestimento o riallestimento di collezioni scientifiche, a supporto degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico-scientifico degli Atenei;

d) acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinarsi a residenze o ad altri servizi pertinenti lo sviluppo del diritto allo studio, in ambito universitario e post-universitario;

e) realizzazione ed adeguamento di spazi attrezzati da destinare a sede delle attività organizzate dagli studenti e dalle associazioni, cooperative e rappresentanze studentesche.”.

### ***Nota all'articolo 72***

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 29/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Modalità per l'erogazione dei finanziamenti)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli obiettivi e gli indirizzi del programma generale di intervento.

2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti, sulla base delle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli di amministrazione e, per gli Atenei, acquisito il parere del Senato accademico presentano alla Giunta regionale un programma generale di interventi, con l'indicazione degli obiettivi che li hanno motivati e dei risultati attesi. Il programma è accompagnato dal piano economico e dei tempi di attuazione nonché dalla precisazione della disponibilità dei beni, oggetto degli interventi stessi, e della situazione amministrativa di attuabilità delle opere previste.

3. La Giunta regionale, verificata la coerenza degli interventi proposti con le finalità della legge e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e previo parere della Commissione consiliare competente, provvede a stipulare con i soggetti beneficiari accordi, intese, convenzioni.

4. Tali atti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) programma generale di sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio universitario;

b) individuazione delle priorità degli interventi da finanziare, anche con il concorso di altri soggetti sostenitori e del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione di eventuali protocolli d'intesa;

c) tempi di realizzazione degli interventi;

d) entità e modalità di erogazione dei finanziamenti e modalità di rendicontazione delle spese;

e) modalità di comunicazione delle iniziative.

5. Il Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, l'Assessore competente riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di avanzamento degli interventi.”.

### ***Nota all'articolo 77***

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 28/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 31. (Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrono all'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27;

b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998 ;

c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:

- 1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
  - 2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;
  - 3) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative alle borse di studio di cui all'articolo 11 e la successiva erogazione;
  - 4) la compilazione delle domande relative agli assegni di studio di cui all'articolo 12;
  - 5) le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 14 procedendo all'erogazione dei relativi fondi;
  - 6) gli interventi di cui all'articolo 15;
  - 7) gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
  - 8) le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
  - 9) gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 5;
  - 10) la fornitura dei libri di testo;
  - 11) l'istituzione dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28;
- d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all'articolo 25.

2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 10) della lettera c) del comma 1:

- a) i comuni di residenza, salvo intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell' articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie;
- b) i comuni, sede delle istituzioni scolastiche autonome da cui dipende la scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, aventi sede in Piemonte;
- c) il comune di residenza, salvo che intervengano accordi differenti tra la Regione e le altre regioni interessate, provvede alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell' articolo 27 della l. 448/1998 e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione residenti in Piemonte e frequentanti in altre regioni italiane.

3. L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.”.

### ***Nota all'articolo 78***

- Il testo dell'articolo 41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 41. (Sanzioni in materia di energia)

1. Le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e smi e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.



1 ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.

1 sexies. Le sanzioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono irrogate ed introitate dai medesimi soggetti di cui al comma 1.

2. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).

2 bis. Ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.) da ultimo modificato dall' articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e dall' articolo 10, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 , è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2 ter. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981 .

2 quater.

Le sanzioni di cui al comma 2 bis sono irrogate ed introitate dalla Regione.”.

### ***Nota all'articolo 79***

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Autorizzazione e criteri per il rilascio)

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione di competenza della Città metropolitana di Torino o della provincia, con l'esclusione delle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e di quelle finalizzate al reperimento di materiale necessario alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'articolo 14, per le quali la competenza è della Regione.

2. A seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali di cui all' articolo 3 della l.r. 23/2015, le province possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 in forma associata.

3. L'autorizzazione ha natura personale e può essere richiesta dai seguenti soggetti: il proprietario, l'enfiteuta, l'usufruttuario o i loro aventi causa in relazione al godimento del giacimento, nonché il concessionario.

4. Le amministrazioni competenti di cui al comma 1 provvedono in merito alle domande di autorizzazione indicando la conferenza di servizi di cui all'articolo 29 e acquisendo la documentazione antimafia, conformemente alla normativa vigente.

5. La fase di verifica della procedura di VIA, di cui all' articolo 20 del d.lgs. 152/2006 e di cui all' articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) è preliminare alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

6. Qualora la fase di verifica della procedura di VIA si concluda con l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione della procedura di VIA, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è rilasciata, con procedura a cura dello sportello unico per le attività produttive, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ).

7. Lo sportello unico per le attività produttive rilascia l'autorizzazione a seguito della convocazione della conferenza di servizi di cui all' articolo 14 della l. 241/1990 alla quale partecipano i soggetti individuati dall'articolo 29, commi 2 e 3 a seconda della competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 29, comma 5. Il provvedimento finale della conferenza di servizi assorbe ogni nulla osta e atto di assenso comunque denominato, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività. Il procedimento è regolato dal d.p.r. 160/2010 .

8. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. 152/2006 e di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998 , il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva resta comunque in capo all'amministrazione competente di cui al comma 1.

9. I progetti suscettibili di interferire con le aree della rete Natura 2000 di cui alla l.r. 19/2009 sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della medesima legge.

10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, rilasciata dalla competente struttura delle amministrazioni di cui al comma 1 o dallo sportello unico per le attività produttive di cui al comma 6, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) compatibilità dell'intervento con il PRAE;
- b) salvaguardia dei valori ambientali, paesaggistici e dei suoli agricoli, salvaguardia e tutela delle risorse idriche sotterranee e tutela dai rischi idrogeologici;
- c) tutela della salubrità anche del contesto circostante;
- d) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di natura pubblicistica;
- e) impegni assunti dal richiedente relativamente all'organizzazione produttiva e al recupero ambientale;
- f) capacità tecnico-economica del richiedente con riferimento specifico all'attività estrattiva, secondo i criteri previsti nel regolamento di cui all'articolo 39.

10 bis. L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2008, n. 7-8070 (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22. Approvazione del documento di applicazione).

11. Se l'attività estrattiva si svolge in zone sottoposte a vincoli pubblicistici, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

12. Per le attività estrattive poste in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). In tale ipotesi l'atto autorizzativo è

emesso previa acquisizione e nel rispetto dei pareri espressi dagli organi tecnici competenti di cui alla l.r. 45/1989 .

13. L'autorizzazione non è rilasciata se il richiedente, titolare di altre autorizzazioni o concessioni, nell'esercizio di una coltivazione di cava:

a) non risulta in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26 inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;

b) non risulta in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

c) è stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale , libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice penale , libro II, titolo VI bis o è stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 );

d) è incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ).”.

### ***Nota all'articolo 80***

“Art. 14. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche e al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica)

1. L'individuazione delle cave di cui al presente capo è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2.

2. L'autorizzazione alla coltivazione e al recupero ambientale delle cave di cui al presente capo e l'autorizzazione per i siti destinati al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica sono rilasciate ai sensi dell'articolo 10.

2 bis. In caso di non conformità urbanistica dell'attività di cava, prevista nel progetto dell'opera pubblica, fatto salvo quanto disposto da specifiche norme finalizzate al riconoscimento della conformità urbanistica degli interventi, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977.”.

### ***Nota all'articolo 81***

- Il testo dell'articolo 26 della l.r. 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Onere per il diritto di escavazione)

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versano un onere per il diritto di escavazione determinato secondo i parametri stabiliti al comma 3.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione, tenendo conto del diverso rapporto, in base alla tipologia dei materiali estratti, tra materiale estratto e materiale utilizzabile, nonché i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

3. L'onere per il diritto di escavazione è determinato secondo i seguenti parametri in relazione al tipo di materiale estraibile:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie da sottoporre a frantumazione, euro 0,51 al metro cubo;

b) pietre ornamentali, euro 0,85 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,57 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del r.d. 1443/1927 , euro 0,57 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nelle lettere a), b), c) e d), euro 0,57 al metro cubo.

4. L'onere per il diritto di escavazione, relativamente alle miniere, sostituisce la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).

5. L'onere per il diritto di escavazione è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT.

6. L'onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente suddivisione:

a) in caso di attività autorizzate dalla Città metropolitana di Torino o dalla provincia: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e 15 per cento alla Regione;

b) in caso di attività ricadenti all'interno di aree protette e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia: 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio;

c) in caso di attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione;

d) in caso di minerali di I categoria, ai sensi del r.d. 1443/1927 : 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione.

7. Gli introiti spettanti alla Regione, ai comuni, alla Città metropolitana di Torino, alle province e agli enti di gestione delle aree protette ai sensi del comma 6 sono finalizzati, nella misura di almeno il 50 per cento, alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale e alle attività necessarie alla vigilanza.

8. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni, in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, fatta eccezione per i contributi comunque denominati previsti in favore dei comuni nel caso in cui la cava insista su proprietà comunali o su terreni gravati da uso civico o su terreni legittimati o affrancati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484 , che modifica l' art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 , che proroga i termini assegnati dall' art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 ) relativamente ai quali i comuni si sono riservati pattiziamente diritti relativi allo sfruttamento dei giacimenti siti nel sottosuolo.

9. Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni ai sensi del comma 6.

10. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3 è ridotto del 10 per cento nei seguenti casi:

a) per le imprese esercenti le cui cave sono registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 ;

b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell' articolo 208 del d.lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.

10 bis. L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1 gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2008 n. 7-8070 (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22. Approvazione del documento di applicazione).".

### ***Nota all'articolo 82***

- Il testo dell'articolo 43 della l.r. 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 43. (Disposizioni transitorie)

1. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le convenzioni ad esse collegate, mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione. Per le cave relative a opere pubbliche, fino all'approvazione del PRAE, restano valide le pianificazioni estrattive già approvate e le conseguenti dovute autorizzazioni all'attività estrattiva.

2. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Documento di programmazione delle attività estrattive (DPAE) approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) trova applicazione fino alla data di entrata in vigore del PRAE, limitatamente alle disposizioni non contrastanti con la presente legge.

4. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, nei territori nei quali è vigente il Piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) restano valide le disposizioni in esso contenute, anche con riferimento alla conformità urbanistica degli interventi. Fino a tale data, viene comunque assegnata l'efficacia prescrittiva, come applicata ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 5, alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi contenute nei PAEP vigenti. Per tutte le autorizzazioni e concessioni da rilasciare per interventi localizzati in tali perimetrazioni non è necessaria la procedura di variante urbanistica, mentre al di fuori dei poli già individuati, in caso di necessità di variante allo strumento urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

5. Le nuove autorizzazioni, i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso sono rilasciati, fino alla data di entrata in vigore del PRAE, sulla base delle norme di cui alla presente legge.

6. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977.

7. Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità.

8. La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015 rimane di competenza dei medesimi.

8 bis. Per le attività estrattive autorizzate dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, con autorizzazioni vigenti o scadute, gli atti amministrativi previsti all'articolo 32, commi 3 e 4, restano di competenza dei comuni, che li predispongono d'intesa con la provincia o con la Città metropolitana di Torino e con la Regione.”.

***Nota all'articolo 84***

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 12/1972 è il seguente:

“Art. 2. (Competenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con apposita deliberazione:

a) provvede a dotare ciascun gruppo consiliare di una sede proporzionata alla consistenza numerica nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale;

b) individua e definisce, inoltre, le dotazioni di base quali arredi, attrezzature, beni strumentali, logistiche, informatiche, i relativi servizi nonché le manutenzioni necessarie a garantire una sede decorosa e funzionale all'attività istituzionale.

2. L'Ufficio di Presidenza individua, altresì, le ulteriori forniture e gli ulteriori servizi necessari per l'esplicazione delle funzioni istituzionali, ivi compresa la comunicazione istituzionale, che, su richiesta del Presidente del gruppo consiliare o del componente del gruppo misto, sono acquisiti ed erogati dall'amministrazione nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura non superiore a 3.500,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso.”.

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 16/2012 è il seguente:

“Art. 17. (Nota di rendicontazione)

1. Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alla gestione delle risorse per il personale di cui all' articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificato dall'articolo 15 della presente legge.

2. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale, predisposta secondo il modello di rendicontazione approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ). La medesima deliberazione definisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme assegnate ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della l.r. 20/1981 nel caso in cui le stesse siano gestite direttamente dal consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai sensi dell' articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , entro il 1° marzo di ogni anno, le note di rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con deliberazione, sulla regolarità delle stesse. Tale deliberazione è pubblicata a cura al Presidente del Consiglio regionale.

4. Le note sono allegate dall'Ufficio di Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale prevista dall' articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) e sono, altresì, pubblicate in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.

5. In caso di non conformità di una delle note di rendicontazione alle prescrizioni stabilite a norma dell' articolo 1, comma 11, del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai gruppi consiliari interessati la comunicazione con la quale la competente sezione regionale della Corte dei Conti ne chiede la regolarizzazione affinché vi provvedano nei termini stabiliti dalla stessa sezione.

6. Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della nota di rendicontazione o alla sua eventuale regolarizzazione entro i termini stabiliti rispettivamente nei commi 2 e 5, l'Ufficio di Presidenza stabilisce, con deliberazione, l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o regolarizzate.

7. L'obbligo di restituzione di cui al comma 6, consegue, altresì, alla deliberazione di non regolarità della nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

8. La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni nuova legislatura. Tale nota è trasmessa nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo consiliare uscente. Con propria deliberazione l'Ufficio di Presidenza disciplina, altresì, le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura.”.

### *Note all'articolo 85*

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 è il seguente:

“Art. 1.

(...)

(...)

(...)

4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari.

4 bis. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.

4 ter. [abrogato]”.

- Il testo dell'articolo 1 del d.l. 174/2012 è il seguente:

“Art. 1 Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni

In vigore dal 25 giugno 2014

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.



9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

14. L'anticipazione di cui al comma 13 è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione.

15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

### ***Note all'articolo 87***

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 16/2012 è riportato alla nota dell'articolo 84.

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 12/1972 è riportato alla nota dell'articolo 84.

### ***Note all'articolo 89***

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 12/1972 è riportato alla nota dell'articolo 84.

### ***Nota all'articolo 90***

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 20/1981, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 è il seguente:

“Art. 1.

(...)

(...)

(...)

4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari.

4 bis. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.

4 ter.[abrogato].”.

### ***Nota all'articolo 91***

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 20/1981, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3.

1. I gruppi consiliari e i Consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, si avvalgono di:

a) dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo

determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

c) dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto, presso il Consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.

1 bis. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1:

a) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza;

b) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

1 ter. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 1, lettera c), è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale.

2. I gruppi consiliari ed i Consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, hanno altresì facoltà di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al personale diverso da quello di cui al comma 1. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. La deliberazione definisce altresì l'attività svolta dai competenti uffici del Consiglio regionale a supporto dei gruppi consiliari per la gestione amministrativa ed economica del personale. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso.

4. (...)

5. (...).””

### ***Nota all'articolo 92***

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 39/1998, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonché il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), di specifiche unità organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.

2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio

regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.

3 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 2.800.000,00; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 675.000,00.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti.

4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l'incarico di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

5 bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.

6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all'8° ovvero al di fuori dell'amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unità di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.

8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell'Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli

contratti. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

### ***Nota all'articolo 93***

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Provvedimenti di organizzazione)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza, mediante i quali, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge ed al di fuori delle materie di competenza della contrattazione collettiva, individuano e disciplinano:

a) le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni delle strutture dirigenziali, stabili o temporanee, da definire in relazione agli obiettivi ed ai programmi di attività ed in coerenza con le risorse finanziarie stanziare nei bilanci;

a bis) il numero e le attribuzioni dei dirigenti nonché modalità e limiti di esercizio da parte degli stessi della facoltà di delega della responsabilità di procedimenti amministrativi al personale di categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento, titolare di incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 17, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 36, comma 1, della l.r. 14/2014 disciplina, altresì, nel rispetto degli stessi criteri e limiti, la facoltà e modalità di delega da parte dei dirigenti alla partecipazione alla conferenza di servizi e alla conferenza di copianificazione e valutazione indetta da altre amministrazioni.

b) le strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;

c) le modalità di istituzione delle strutture organizzative;

d) le modalità ed i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale interno ed esterno all'amministrazione, ivi compreso il Capo di Gabinetto della Giunta regionale ed il Segretario generale della Giunta regionale;

e) le modalità e le procedure per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera;

f) le modalità e le procedure per l'accesso alla dirigenza;

g) il sistema di valutazione dei dirigenti, ed il funzionamento del Nucleo di valutazione;

h) il sistema dei controlli sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

i) i procedimenti per l'accertamento delle responsabilità dirigenziali e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, compreso il funzionamento del Comitato dei garanti di cui all'articolo 26;

j) i criteri per l'attuazione della mobilità interna ed esterna;

k) gli strumenti per la programmazione e la realizzazione delle attività di formazione ed aggiornamento professionale;

l) le modalità per la definizione delle procedure concernenti gli aspetti ordinamentali per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione previa informazione alla competente Commissione consiliare.”.

3. Per le lettere e), f), g), h), i), j), k) ed l) del comma 1, i provvedimenti di organizzazione sono assunti d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

#### ***Nota all'articolo 94***

- Il testo dell'articolo 36 ter della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 36 ter. (Il sistema di misurazione e valutazione)

1. I sistemi di valutazione dei dirigenti e del personale sono definiti con atto adottato d'intesa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e dei criteri di cui all'articolo 36 bis.

2. La funzione di misurazione delle prestazioni è svolta:

a) dal Nucleo di valutazione, di cui all'articolo 36 quinquies, cui compete la proposta di valutazione annuale dei dirigenti responsabili delle direzioni regionali;

b) dai direttori regionali per i dirigenti e il personale assegnati;

c) dai dirigenti responsabili delle altre strutture regionali, per i dirigenti e il personale assegnati.

3. I sistemi di valutazione di cui al comma 1 individuano:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di valutazione;

b) le procedure conciliative relative all'applicazione del sistema;

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti, nonché con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.”.

#### ***Nota all'articolo 96***

- Il testo dell'articolo 36 septies della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 36 septies . (Trasparenza e rendicontazione della performance)

1. La Regione garantisce, attraverso siti web istituzionali, l'accessibilità totale delle informazioni relative, con particolare riferimento:

a) ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta, agli organi e organismi indipendenti e al relativo trattamento economico;

b) alla struttura organizzativa, con individuazione dei responsabili delle strutture apicali, al loro curriculum, al trattamento salariale fisso e accessorio;

c) ai nominativi e ai curricula dei componenti del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 36 quinquies;

d) all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, agli obiettivi, al valore atteso ed ai risultati raggiunti;

e) all'esito dei processi di valutazione, con il relativo ammontare complessivo dei premi distribuiti;

f) ai codici disciplinari e di comportamento;

g) ai contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dall'organo di valutazione, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai soggetti competenti;

h) ai dati relativi ad incarichi conferiti a propri dipendenti e ad esterni.

2. La Regione provvede alla pubblicazione, in apposita sezione del sito istituzionale denominata Trasparenza, valutazione e merito, dei tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinti per uffici dirigenziali.

3. La Regione assicura la conoscibilità dei dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico attraverso l'uso di targhe o cartellini identificativi secondo le modalità previste dall' articolo 55 novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 5, adottati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ciascuno per i propri ambiti di competenza, definiscono le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.”.

#### ***Nota all'articolo 97***

- Il testo dell'articolo 36 undecies della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 36 undecies. (Incentivazione dell'efficienza organizzativa)

1. Una quota non superiore al trenta per cento delle economie sui costi di funzionamento conseguite attraverso processi di riorganizzazione, di innovazione o dei risparmi di costi derivanti da razionalizzazioni logistiche o di spese gestionali viene destinata, secondo criteri generali da definire nella contrattazione collettiva integrativa, per una quota al personale direttamente coinvolto e, per la restante parte, alle somme disponibili per la contrattazione stessa.

2. Le economie ed i risparmi di cui al comma 1 sono utilizzabili solo previa documentazione accertata nella relazione della performance di cui all'articolo 36 sexies e validazione della stessa da parte del Nucleo di valutazione.”.

#### ***Nota all'articolo 99***

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 1/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Norma transitoria)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, le risorse finanziarie di cui all' articolo 1, comma 3, della l.r. 39/1998 non possono eccedere i seguenti importi complessivi annui:

a) relativamente all'anno 2016, l'importo di 3.132.694,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 751.736,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;

b) dal 1 gennaio 2017, l'importo di 2.800.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 675.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;

c) [abrogata].

2. [abrogato].

2. [abrogato].”.

#### ***Nota all'articolo 103***

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 9/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20. (Prevenzione e repressione del doping)

1. La Regione concorre allo sviluppo del "Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci", previa stipula di apposita convenzione che definisca il piano di attività di tale consorzio.

1 bis. Nelle more del perfezionamento degli atti funzionali alla revisione dei compiti, scopi e funzioni del Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci, con provvedimento della Giunta regionale sono definite le disposizioni relative agli atti necessari a garantire la prosecuzione delle attività dell'ente stesso.

2. All'erogazione del contributo di cui al comma 1, pari a 1.800.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e risorse finanziarie Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.”.

#### **Note all'articolo 104**

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 3 del d.lgs. 50/2016 è il seguente:

“Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

1) parte II del presente codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;

h) «*joint venture*», l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;



i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:

1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;

2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella *Raccomandazione n. 2003/361/CE* della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrano tra i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile;

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat;

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di

indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round*;

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal *regolamento (CE) n. 2195/2002*, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'*articolo 3 della direttiva 2005/36/CE*; (13)

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

aaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;

bbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;

cccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

dddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

ffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;

ggggg-bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;

ggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;

ggggg-quinques) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;

ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;

ggggg-undecies) «cottomo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 112 del d.lgs. 50/2016 è il seguente:

“Art. 112 Appalti e concessioni riservati

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 11 della l.r. 23/2004 è il seguente:

“Art. 11. (Istituzione dell'Osservatorio regionale della cooperazione)

1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore cooperazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale della cooperazione, operante all'interno della struttura regionale competente per la materia.

3. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare il fenomeno cooperazione nel territorio piemontese e di quantificarlo in termini di consistenza numerica, di tipologia e di impatto occupazionale.

4. L'Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore cooperazione nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.

5. L'attività dell'Osservatorio regionale della cooperazione è svolta in coerenza con le finalità dei sistemi informativi nazionali e concorre alla attuazione dell'Osservatorio nazionale.

6. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di cooperazione.”.



### ***Nota all'articolo 105***

- Il testo dell'articolo 42 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 42. (Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, favoriscono, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e operativa in Piemonte, anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei soggetti di cui all'articolo 29.

2. La Regione e gli enti locali, nel favorire le iniziative di autoimpiego e di creazione d'impresa di cui al comma 1, assicurano l'integrazione con i servizi per il lavoro di cui agli articoli 19 e 20.

3. (...)

4. La Giunta regionale stabilisce:

- a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
- b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
- c) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;
- d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.

5. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati alla:

- a) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all'avvio dell'attività;
- b) formazione professionale e manageriale;
- c) realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;
- d) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

6. Al fine di favorire l'accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti.

7. La gestione dei fondi è affidata, con apposita convenzione, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.”.

### ***Nota all'articolo 106***

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 4/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;

c) genere: ruoli, comportamenti, attività ed attributi che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d) violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in quanto appartenenti al genere femminile;

e) tratta: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza con la forza di persone ai fini di sfruttamento, che comprende lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati;

f) vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a) e b);

g) stalking: il comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità;

h) identità di genere: la percezione della propria identità sessuale;

i) orientamento sessuale: la caratteristica che contribuisce a formare l'identità sessuale, indica il genere e le caratteristiche sessuali oggetto di attrazione;

l) violenza assistita: l'esperienza, da parte del bambino o della bambina, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori;

l bis) abuso sessuale on-line: ogni forma di coinvolgimento di persone di minore età in attività sessuali, virtuali o reali, perpetrata attraverso l'uso della rete internet facendo anche riferimento alla produzione e diffusione di immagini e video.

2. Nell'ambito della violenza assistita di cui al comma 1, lettera l) sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.”.

### ***Nota all'articolo 108***

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 4/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28. (Norme finanziarie)

1. Agli oneri per l'attuazione degli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 20, 21 e 26, quantificati nel bilancio 2016-2017 in euro 500.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza del bilancio 2016-2018, ripartiti in euro 300.000,00 per la spesa corrente e in euro 200.000,00 per la spesa in conto capitale, entrambi nella missione 12, programma 12.04, si fa fronte rispettivamente con le risorse della missione 12, programma 12.10 e con le risorse della missione 01, programma 01.03 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, che presentano la necessaria copertura finanziaria. Una quota non inferiore a euro 100.000,00, rispetto al finanziamento previsto per il 2016 e 2017, viene riservata per il sostegno degli interventi a favore delle vittime di tratta di cui all' articolo 15.

2. Agli oneri per l'attuazione del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti di cui all' articolo 22 , quantificati nel biennio 2016-2017 in euro 150.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse della missione 12, programma 12.04, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3. Al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 concorrono anche le risorse statali assegnate alla Regione, ai sensi dell' articolo 5 bis del decreto legge 93/2013 o di altre previsioni normative specifiche.

4. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purchè da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.”.

### ***Nota all'articolo 112***

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico)

1.[abrogato].

2. Ogni atto pubblicato sul Bollettino è stampabile autonomamente dalla sezione apposita del sito ufficiale della Regione nella quale il Bollettino è diffuso.

3. Nel Bollettino Ufficiale telematico sono pubblicati i seguenti atti:

- a) leggi e regolamenti regionali;
- b) decreti del Presidente della Giunta regionale;
- c) decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- d) deliberazioni della Giunta regionale;
- e) deliberazioni del Consiglio regionale;
- f) deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- g) deliberazioni delle conferenze dei servizi;
- h) determinazioni dirigenziali;
- i) circolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori;
- j) comunicati del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e delle Direzioni della Giunta;
- k) comunicati del Presidente del Consiglio, degli Organismi e delle Direzioni consiliari;
- l) concorsi della Regione e degli altri enti pubblici;
- m) appalti della Regione e degli altri enti pubblici;
- n) annunci legali della Regione e degli altri enti pubblici;
- o) accordi di programma della Regione e di altri enti pubblici;
- p) comunicazioni di avvio del procedimento della Regione o di altri enti pubblici;
- q) comunicazioni ai sensi degli articoli 59 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 );
- r) avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente;
- s) leggi dello Stato delle quali si renda necessaria la pubblicazione;
- t) sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali;
- u) ordinanze del Presidente della Giunta regionale nella veste di Commissario delegato alla protezione civile;
- v) atti contenenti i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni, a norma dell' articolo 5 della l.r. 7/2005;
- w) comunicazioni di avvio del procedimento, ricorrendo i presupposti di cui all' articolo 14, comma 2 della l.r. 7/2005 ;
- x) ogni altro atto o provvedimento che gli organi della Giunta e del Consiglio regionali ritengano opportuno pubblicare.

4. Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione su questo strumento di informazione istituzionale è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se provenienti da privati.

5. La pubblicazione degli atti degli enti pubblici o dei soggetti che legittimamente la richiedono, è effettuata senza oneri per i richiedenti.”.

### ***Nota all'articolo 115***

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 23/2015, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province)

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:

- a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
- b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
- c) ambito 3: Cuneese.

2. I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.

3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni possono essere esercitate da due o più province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito individuano le funzioni da gestire in forma associata e definiscono criteri generali e modalità della gestione, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. La Regione, nei limiti delle somme stanziare annualmente con la legge di bilancio, finanzia i costi della gestione associata ed assegna alle province contributi, ripartiti secondo criteri che tengono conto del numero e della complessità delle funzioni, delle esigenze di formazione del personale addetto alla loro gestione e, per l'ambito 1, del numero delle province aderenti all'intesa quadro, in modo da incentivare il coinvolgimento di tutti gli enti di area vasta appartenenti all'ambito. L'ammontare dei contributi è definito nell'intesa quadro.

4. Mediante apposite intese quadro, stipulate tra la Regione e le province interessate, possono essere individuate funzioni che, per ragioni di efficienza organizzativa ed esercizio ottimale, sono esercitate in forma associata accorpando due o più ambiti territoriali individuati al comma 1.

5. L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province, previa approvazione da parte della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, e dei competenti organi delle province.

6. Le province danno attuazione all'intesa attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa l'istituzione di uffici comuni. Su richiesta delle province, la Regione garantisce l'assistenza tecnica nella definizione del piano di organizzazione delle funzioni e dei servizi e promuove l'ottimale utilizzo del personale assegnato alle province, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 9.

7. (...)

8. La decorrenza dell'esercizio in forma associata delle funzioni è stabilita nell'intesa di cui al comma 5.

9. Nelle more dell'approvazione degli accordi di cui al comma 6, le funzioni di cui all'articolo 2 sono gestite dalle province singolarmente.

10. Sono escluse dall'esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). L'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia, mediante apposita convenzione, definisce con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio.

11. Le funzioni confermate ai sensi degli articoli 2 e 5 in capo alle province ed alla Città metropolitana in materia di protezione civile, sono esercitate dalle stesse esclusivamente in forma singola.”.

### ***Nota all'articolo 116***

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 23/2015, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 12 (Trasferimento del personale nei ruoli regionali)

1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014.

2. È escluso dal trasferimento il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il

31 dicembre 2016. La Regione attiva forme di avvalimento ai sensi dell' articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015).

3. Il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale.

4. Il personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e dell'articolo 10, comma 3, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 11 viene distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali.

5. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.

6. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell' articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

7. Al personale trasferito relativamente alle funzioni riallocate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6 del presente articolo.

8. La Giunta regionale, a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della l. 56/2014 , con propria deliberazione provvede alla configurazione degli uffici della Regione, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività.

9. La Regione, qualora indispensabile per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza delle professionalità necessarie.

10. Ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera d) del d.p.c.m. 26 settembre 2014 , la Regione subentra nell'eventuale contenzioso in essere relativo ai rapporti di lavoro del personale trasferito. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le province e la Città metropolitana comunicano la ricognizione relativa al contenzioso in atto.

11. Ai fini dell'osservanza dei vincoli assunzionali derivanti dall'attuazione dei programmi operativi finalizzati al riequilibrio economico finanziario, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale).”.

### ***Nota all'articolo 117***

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 8/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1 , ferme restando le disposizioni statali in materia e tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie), promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto

dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso presente sul territorio nonché interventi di solidarietà nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione.

2 bis. Gli interventi regionali previsti al comma 2 sono finalizzati a comprendere esclusivamente attività di prevenzione volte a porre in essere azioni su fattori sociali ed ambientali che possono favorire la diffusione e la proliferazione dei fenomeni criminosi ivi citati.”.

### ***Nota all'articolo 118***

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 ed in conformità della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), disciplina il sistema di trasporto pubblico locale al fine di:

a) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l'accessibilità, in particolare nelle aree montane e collinari, e garantendo un'equa ripartizione dei benefici e dei costi diretti ed indiretti;

b) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia ed efficienza, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;

c) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione;

d) promuovere l'uso della bicicletta ai sensi della legislazione vigente e forme di mobilità condivisa quali il bike sharing e il bicibus come definiti al punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2016, n. 208 (Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro);

d bis) promuovere forme di mobilità condivisa quali car pooling, car sharing, scooter sharing e piedibus, come definiti dal punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 208/2016;

d ter. promuovere ulteriori forme di mobilità condivisa, soprattutto in aree marginali, a domanda debole, previo accordi e convenzioni con i comuni e le unioni di comuni.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative idonee a garantire, attraverso il metodo della concertazione:

a) l'adeguamento dei servizi alle esigenze qualitative e quantitative della domanda, anche attraverso la massima integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

b) il potenziamento delle infrastrutture a supporto del servizio, con particolare riferimento ai nodi di interscambio;

c) la promozione del trasporto pubblico locale attraverso azioni di politica tariffaria, di informazione agli utenti, di sviluppo del sistema di telematica per i trasporti;

c bis) la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema di trasporto pubblico locale.”.

### ***Nota all'articolo 119***

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera Regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.

2. Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorsa la metà del periodo contrattuale l'amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:

2.01 Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, gli obiettivi previsti dal contratto di servizio non sono stati rispettati, il contratto stesso può essere sciolto o modificato.

2.1 Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell' articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedure di gara.

2 bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.]

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l'azienda di trasporto è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.

4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:

- a) il periodo di validità del contratto;
- b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;
- c) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché le relative modalità di pagamento;
- d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;
- e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;
- f) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
- g) le tariffe del servizio;
- h) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all' articolo 47 del d.lgs. 285/1992;
- i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell'ente; i soggetti subaffidatari devono sottostare alle medesime condizioni contrattuali dell'azienda che ha ottenuto l'affidamento principale;
- j) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;
- k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
- l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
- m) l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
- n) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

o) l'obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell' articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall' articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

p) l'obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio comprensivi dei dati di frequentazione e di bigliettazione a completamento di quanto previsto dalla lettera o);

q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.

4 bis. Entro il 30 giugno 2015, gli enti soggetti di delega stipulano, con l'Agenzia di cui all'articolo 8, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere.

4 ter. La mancata stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 bis, comporta l'applicazione dell'articolo 25.

5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997 , almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.”.

### ***Nota all'articolo 120***

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Osservatorio regionale della mobilità)

1. Al fine di verificare l'efficacia delle politiche di trasporto pubblico messe in atto, è istituito presso la Regione l'osservatorio regionale della mobilità.

2. L'osservatorio regionale monitorizza ed aggiorna periodicamente, attraverso la costituzione di un sistema informativo esteso agli enti locali, le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed elabora parametri di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi offerti. Predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto e la trasmette alla Giunta regionale.

3. Gli enti locali trasmettono alla Regione, per le opportune verifiche, i dati necessari forniti dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio di cui all'articolo 10. Le aziende di trasporto dotate di sistema di bigliettazione elettronica BIP (Biglietto Integrato Piemonte) devono fornire i dati raccolti nel formato e con il protocollo individuati con apposito provvedimento della Regione.

4. I dati raccolti dall'osservatorio sono trasmessi alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

4 bis. Sono previsti incontri periodici con gli utenti e le associazioni di utenti dei servizi offerti dalla Regione, in cui avviare tavoli di confronto aventi come scopo la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio al fine di apportare correzioni alla programmazione in modo da aumentare l'efficienza generale del servizio.”.

### ***Nota all'articolo 121***

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Controllo, monitoraggio e vigilanza)

1. La Regione esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale.



2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, tramite proprio personale appositamente incaricato. I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni stesse sono disciplinati con provvedimento di Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente. Le irregolarità relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale accertate dal personale regionale sono comunicate all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative anche ai fini dell'applicazione, ricorrendone le condizioni, del regime sanzionatorio previsto dai contratti di servizio di riferimento.

3. Le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale sono esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati.

4. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 2 e 3 il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile.

5. Il personale di cui al comma 3 accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilità piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico.

7. La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni istituzionali, cura la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT), identificando con atto di Giunta regionale le specifiche tecniche per la predisposizione dei singoli flussi di alimentazione e le tempistiche dei relativi invii, nonché la tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico. L'osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13 è inserito nell'ambito del SIRT.

8. La Regione istituisce e mantiene, anche in chiave evolutiva, un sistema di monitoraggio regionale dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, identificando gli indicatori e le reportistiche utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

9. L'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento di Giunta regionale.

10. L'accesso ai dati del sistema informativo SIRT è pubblico fatta eccezione per i dati sensibili, come definito dal quadro legislativo nazionale, o non divulgabili.

11. Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, è sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravità dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che:

- a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;
- b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;
- c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4;
- d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6.

12. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5 e non è dovuto alcun rimborso ai gestori del servizio pubblico di trasporto.”

### ***Nota all'articolo 122***

- Il testo dell'articolo 19 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19. (Sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico)

1. L'ente affidante applica le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 4, lettera l) in presenza delle infrazioni specificamente previste dal contratto di servizio.

2. (...)”.

### ***Nota all'articolo 128***

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Strumenti e livelli di pianificazione)

1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:

a) a livello regionale: il piano territoriale regionale (PTR), formato dalla Regione, che considera il territorio regionale anche per parti e ne esplica e ordina gli indirizzi di pianificazione; il piano paesaggistico regionale (PPR), o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici nel caso in cui la Regione decida di dotarsi di un unico strumento di pianificazione, formati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );

b) a livello provinciale e di area metropolitana: i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) formati dalle province e il piano territoriale generale della Città metropolitana (PTGM) che assume a tutti gli effetti anche valore di piano territoriale di coordinamento, formato dalla città metropolitana, che considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità agli indirizzi di pianificazione regionale;

c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) che considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico o interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa;

d) a livello comunale: i piani regolatori generali (PRG) aventi per oggetto il territorio di un singolo comune, o di più comuni riuniti in forme associate e i relativi strumenti di attuazione.

2. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 sono soggetti alle procedure di VAS nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia e secondo le modalità definite dalla presente legge.

3. La Regione, sentite le province, la città metropolitana, ove istituita, i comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, promuove, con apposito provvedimento della Giunta regionale, la gestione integrata del sistema informativo geografico regionale, quale riferimento conoscitivo fondamentale per la valutazione, l'elaborazione e la gestione telematica degli strumenti di pianificazione. Gli enti territoriali conferiscono i dati conoscitivi fondamentali per la formazione del sistema informativo geografico regionale. Con apposito provvedimento, la Giunta regionale definisce le modalità per l'accesso di tutti i cittadini al sistema informativo geografico regionale.

4. Al fine di garantire la conoscenza degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, durante i processi di formazione, approvazione e gestione, tutte le amministrazioni devono prevedere un punto di accesso gratuito per la visione degli atti telematici a favore dei cittadini.”.

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 6. (Elaborati e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)

1. Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:

- a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5;
- b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, comunque non inferiore a 1:250.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5;
- c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza provinciale, della città metropolitana e comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale, della città metropolitana e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati;
- d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;
- e) il piano di monitoraggio ambientale;
- f) gli allegati, tecnici e statistici, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quanto necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono resi consultabili nel sito informatico regionale.

2. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:

- a) la relazione che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5, nonché ai contenuti previsti in attuazione della normativa statale;
- b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, dalla scala 1:250.000 fino alla scala 1:50.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto, ai contenuti di cui all'articolo 5 e alla normativa statale;
- c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi, le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza provinciale, della città metropolitana e comunale, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale, della città metropolitana e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati, derivanti dalle scelte progettuali connesse all'intero territorio regionale e in relazione ai disposti di cui alla normativa statale;
- d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;
- e) il piano di monitoraggio ambientale;
- f) la tavola che rappresenta la suddivisione del territorio in ambiti di paesaggio in attuazione della normativa statale con le relative schede descrittive.

3. Nel caso in cui la Regione si doti di un unico strumento di pianificazione, il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ha i contenuti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il PTCP e il PTGM sono costituiti dai seguenti elaborati:

- a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5;
- b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, comunque non inferiore alla scala 1:100.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto, ai contenuti di cui all'articolo 5 e in attuazione degli strumenti di pianificazione regionale;
- c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati;
- d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;
- e) il piano di monitoraggio ambientale;

f) gli allegati, tecnici e statistici, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quanto necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono resi consultabili nel sito informatico provinciale o della città metropolitana;

g) gli allegati tecnici in materia di difesa del suolo e relative norme tecniche; nel caso di cui all'articolo 5, comma 4, gli approfondimenti condotti devono essere basati su analisi territoriali di dettaglio maggiore rispetto a quello proprio del PAI.

5. La proposta tecnica di progetto preliminare del PTCP o del PTGM contiene almeno:

a) una relazione che illustri le strategie e gli obiettivi generali del piano;

b) elaborati grafici atti ad illustrare le principali previsioni del piano alle scale ritenute più opportune;

c) uno schema dell'apparato normativo;

d) il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS.

6. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del PTCP, del PTGM e delle loro varianti, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.”.

- Il testo dell'articolo 7 bis della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 bis. (Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e della città metropolitana)

1. La provincia o la città metropolitana predispone, con il concorso dei comuni, attuato secondo le modalità dell'articolo 9 ter, la proposta tecnica di progetto preliminare di piano di cui all'articolo 6, comma 5; nella medesima fase di predisposizione la provincia o la città metropolitana consulta la Regione per approfondire le relazioni con la programmazione e la pianificazione regionale.

2. La proposta, comprensiva delle informazioni necessarie per il processo di VAS, è trasmessa ai comuni o alle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica che, entro novanta giorni dalla ricezione, esprimono il loro parere e lo trasmettono alla provincia o alla città metropolitana; tale proposta è trasmessa, altresì, all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione.

3. La provincia o la città metropolitana adotta il PTCP o il PTGM, con l'indicazione delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58. Dell'adozione del piano è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali osservazioni, anche ai fini del processo di VAS; il piano è contestualmente trasmesso all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che, entro lo stesso termine, possono fornire i propri contributi.

4. Per l'acquisizione dei pareri e dei contributi di cui ai commi 2 e 3 o per la consultazione di altri enti, associazioni o soggetti comunque interessati al processo di pianificazione, la provincia o la città metropolitana può convocare apposite assemblee consultive, da svolgersi nei tempi in tali commi stabiliti.

5. Alle assemblee di cui al comma 4 partecipano i rappresentanti delegati dai soggetti invitati; la provincia o la città metropolitana con proprio atto disciplina le modalità di svolgimento delle assemblee.

6. Decorsi i termini di cui al comma 3, la provincia o la città metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale e assunte le relative determinazioni, trasmette gli elaborati del piano, corredato dai pareri espressi, alla Giunta regionale, avviando con la stessa un'attività di confronto e copianificazione.

7. A seguito delle attività di cui al comma 6, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti, acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli

insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, esprime parere, che assume carattere vincolante qualora riguardi la conformità del piano agli strumenti di pianificazione regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e agli altri strumenti settoriali a valenza territoriale di livello regionale.

8. La provincia o la città metropolitana, acquisito il parere di cui al comma 7, recepisce le indicazioni in esso contenute, provvedendo all'elaborazione definitiva del piano e alla sua approvazione.

9. La provincia o la città metropolitana trasmette alla Regione copia del piano approvato.”

- Il testo dell'articolo 8 bis della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 bis (Attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)

1. Il PTR si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTGM e dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

2. I PTCP e il PTGM si attuano mediante l'adeguamento dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

3. I piani di settore, se contengono disposizioni di carattere territoriale, incidenti sull'uso del suolo, sono approvati con le procedure di cui alla presente legge ove non espressamente disciplinati da specifica normativa che garantisca equivalenti procedure di partecipazione; tali piani costituiscono variante ai piani territoriali degli enti dello stesso livello, purché approvati dall'organo competente per l'approvazione del piano territoriale. I piani regionali di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTGM e dei piani di livello locale; i PTCP e il PTCM di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei piani di livello locale. In caso di necessità di variante al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, deve essere comunque esperita la procedura di cui all'articolo 7.

4. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTGM e dei PRG.

5. (...)

6. L'adeguamento al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici avviene:

a) per i PTCP e il PTGM, mediante variante formata e approvata ai sensi dell'articolo 7 bis; la provincia o la città metropolitana trasmette il piano anche al Ministero per i beni e le attività culturali contestualmente all'invio in Regione; la Regione e il Ministero possono concordare modalità di coordinamento per l'espressione del parere di competenza;

b) per i PRG, mediante variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15; in tali casi è invitato alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis anche il Ministero per i beni e le attività culturali per l'espressione delle proprie considerazioni e osservazioni; la Regione e il Ministero possono concordare modalità congiunte di partecipazione alla conferenza;

c) per gli strumenti della pianificazione settoriale, mediante il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della pianificazione paesaggistica provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento;

d) per i piani d'area delle aree protette, mediante verifica di conformità allo strumento di pianificazione paesaggistica regionale secondo le modalità in esso definite, provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento.

7. La Giunta regionale può specificare con apposito regolamento le modalità di adeguamento al PPR e di attuazione del piano medesimo o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo i principi stabiliti nel presente articolo.

8. I piani paesaggistici vigenti, attuativi del piano territoriale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 388-9126 del 19 giugno 1997, in assenza di specifico atto che li rimuova,

mantengono la loro efficacia e sono verificati secondo le modalità contenute nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Le varianti ai predetti piani paesistici di competenza regionale o della città metropolitana sono approvate con deliberazione della Giunta regionale con la procedura di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e le varianti ai predetti piani paesistici di competenza provinciale sono approvate con la procedura di cui all'articolo 7 bis; tali varianti assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale possono prevedere modalità attuative di perequazione territoriale tese ad assicurare, mediante accordi, compensazioni e ridistribuzioni di vantaggi e di costi relativi a politiche territoriali.

10. Il Consiglio regionale può emanare indirizzi, anche settoriali o riferiti ad ambiti territoriali limitati, rivolti alle province, alla città metropolitana e ai comuni per la redazione e la gestione dei piani di loro competenza, ai fini dell'attuazione dei piani regionali.”.

- Il testo dell'articolo 9 bis della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 9 bis Dissesti e calamità naturali.

1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTGM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione.”.

- Il testo dell'articolo 9 ter della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 9 ter. (Concorso dei Comuni e delle delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana)

1. La provincia e la città metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessati nell'ambito dell'elaborazione del PTCP, del PTGM e dei PTO di loro competenza o a loro affidati.

2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Città Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:

- a) attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei rappresentanti delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica;
- b) raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;
- c) prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle unioni montane di comuni.

3. Le Province e la Città Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del comma 2.

4. La provincia e la città Metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.

5. Dell'avvenuto concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia e la città metropolitana devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli piani territoriali.”.

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)

1. Il PTR, i PTCP e il PTGM sono aggiornati almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.

2. Il PPR e il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici sono variati con le procedure disciplinate dalla normativa statale e dalle disposizioni dell'articolo 7 in quanto compatibili con la legislazione statale.

3. Fatte salve le disposizioni dei commi 4, 5 e 6, il PTR, i PTCP e il PTGM sono variati con le procedure previste e disciplinate dagli articoli 7 e 7 bis; il PTO è variato con le procedure di cui all'articolo 8 quinquies. In tali casi il concorso e le consultazioni di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 2 e di cui all'articolo 9 ter, sono effettuati esclusivamente con gli enti interessati dalla variante.

4. Le modifiche ai piani di cui ai commi 1, 2 e 3 che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il rimedio o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione o in meri aggiornamenti cartografici in materia di difesa del suolo derivanti dall'adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, non costituiscono variante. Parimenti non costituiscono variante le modifiche al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici riguardanti specificazioni, aggiornamenti o adeguamenti degli elementi conoscitivi o specificazioni della delimitazione delle aree soggette a tutela paesaggistica, anche in conseguenza di adeguamenti effettuati ad opera degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) e concordati con il Ministero per i beni e le attività culturali in tale sede. Tali modifiche sono approvate con deliberazione dell'organo di governo dell'ente interessato, soggetta a pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; copia della deliberazione e degli atti è trasmessa alla Regione.

5. I piani di settore regionali e provinciali approvati in conformità alle procedure di cui all'articolo 8 bis, comma 3, costituiscono variante agli strumenti di pianificazione territoriale degli enti dello stesso livello.

6. Costituiscono variante al PTR, ai PTCP e al PTGM gli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo, rispettivamente, regionale, provinciale e metropolitano che incidono sull'assetto del territorio o comunque sui contenuti di tali piani territoriali, nel caso in cui nel procedimento formativo di tali accordi sia assicurata la partecipazione dei cittadini, siano dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante e sia acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare prima della sottoscrizione dell'accordo.

7. Fatte salve le disposizioni dei commi 8 e 9, le varianti di cui al presente articolo sono soggette a VAS.

8. Le varianti di cui al presente articolo comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree a livello locale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità al processo di VAS; la verifica è effettuata contestualmente all'esame del documento programmatico del PTR, del PPR o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici o contestualmente all'esame della proposta tecnica di progetto preliminare del PTCP e del PTGM, previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; la verifica si conclude con il provvedimento dell'autorità competente per la VAS, nei successivi sessanta giorni.

9. Non sono soggette a procedure di VAS le modifiche di cui al comma 4.

10. Le varianti di cui al presente articolo assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

11. In conformità alle disposizioni in materia di VAS, la Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, le modalità operative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo.”.

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale)

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

1 bis. Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse; costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite.

2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.

3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

- a) interessano l'intero territorio comunale;
- b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.

4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI, al PTCP o al PTGM secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.

5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei



comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente. Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Decorso i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La

deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

12. Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

14. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).”.

- Il testo dell'articolo 19 ter della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 ter. (Accordi territoriali)

1. La Regione, le province e la città metropolitana possono promuovere la formazione di accordi territoriali per l'attuazione di politiche territoriali e paesaggistiche di livello sovracomunale, la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale o per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale, in attuazione delle politiche territoriali regionali, provinciali e metropolitane. Tali accordi possono prevedere il concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica.

2. La provincia e la città metropolitana, d'intesa con i comuni interessati, possono promuovere la formazione di accordi territoriali finalizzati a concordare scelte strategiche e assetti strutturali di livello sovracomunale per l'attuazione del PTCP e del PTGM.

3. I comuni confinanti o territorialmente prossimi possono promuovere la formazione di accordi territoriali per la definizione di politiche urbanistiche di livello sovracomunale, in relazione alla interdipendenza delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dei territori comunali o della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

4. Gli accordi territoriali possono comportare la condivisione di documenti comuni di programmazione delle scelte territoriali e urbanistiche, la redazione di piani di struttura, comportanti anche la definizione di scelte perequative a livello territoriale.

5. Gli accordi territoriali costituiscono modalità attuativa della perequazione territoriale di cui all'articolo 19 bis; l'accordo definisce gli aspetti gestionali ed economico-finanziari anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti interessati con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.

6. La sottoscrizione dell'accordo impegna gli enti interessati a dare attuazione a quanto stipulato e costituisce avvio, se del caso, alle eventuali procedure di modifica degli strumenti di pianificazione interessati, secondo le modalità di cui ai Titoli II e III.

7. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all' articolo 15 della legge 241/1990.

8. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità operative per la formazione e lo svolgimento degli accordi territoriali.”.

- Il testo dell'articolo 22 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale)

Nei Piani Regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore 20.000 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq. per abitante del territorio interessato dal piano, di norma così distribuita:

- 1,5 mq. per abitante, per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, con esclusione delle sedi universitarie;

- 1 mq. per abitante, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;

- 15 mq. per abitante, per i parchi pubblici urbani e comprensoriali.

(...)

Nei casi di P.R.G.I. per la distribuzione nei diversi Comuni della dotazione aggiuntiva di aree si applicano le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 21.

2 bis. Il PTCP e il PTGM possono fissare criteri per la localizzazione delle dotazioni aggiuntive di attrezzature pubbliche d'interesse generale, anche prescindendo dai limiti amministrativi dei singoli comuni. A tal fine per garantire l'ottimizzazione della distribuzione degli standard di cui al comma 1 a livello sovralocale, i comuni possono promuovere accordi territoriali ai sensi dell'articolo 19 ter, che prevedano una diversa distribuzione delle quantità necessarie in relazione agli abitanti previsti per ciascun

comune, fermo restando il rispetto della dotazione complessiva afferente alla somma degli abitanti previsti.

(...).”.

- Il testo dell'articolo 77 bis della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 77 bis. (Compiti della commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario riunite in seduta congiunta)

La commissione tecnica urbanistica e la commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della commissione tecnica urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:

- a) il PTR, il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici;
- b) i PTCP e il PTGM;
- c) i PTO;
- d) le varianti ai piani paesistici;
- e) i piani d'area dei parchi e delle altre aree protette;
- f) i piani settoriali aventi valenza territoriale.

Le riunioni congiunte delle due Commissioni sono valide con la presenza di un terzo dei componenti l'assemblea con diritto di voto e i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di una delle due Commissioni.

(...).”.

### ***Nota all'articolo 129***

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Processo di pianificazione del territorio)

1. Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei piani di diverso livello riguardanti l'ambito territoriale considerato o interessato e assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.

3. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, formato dalla Regione in attuazione della normativa statale, costituisce, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, strumento prevalente rispetto agli altri atti di pianificazione, compresi i piani d'area delle aree protette.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica costituiscono a loro volta quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali.

5. Ai piani dei parchi e delle altre aree protette naturali si applica la normativa di settore.

6. Al settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano gli indirizzi e criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio.

7.[abrogato].”.

### *Nota all'articolo 130*

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Finalità e obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)

1. Il PTR, in coerenza e conformità agli strumenti di cui al comma 2 e in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti vigenti di programmazione regionale, fornisce l'interpretazione e la lettura strutturale del territorio regionale, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione anche ai fini del coordinamento dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici approvati dal Consiglio regionale, aventi rilevanza territoriale.

2. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, comprensivo dei contenuti disciplinati dalla normativa statale, riconosce i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio della Regione e ne delimita i relativi ambiti; stabilisce, altresì, specifiche disposizioni volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché alla riqualificazione e rigenerazione dei territori degradati.

2 bis. Il PTGM, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione regionale a valenza territoriale, definisce la pianificazione territoriale generale configurando l'assetto del territorio, tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerando la pianificazione comunale esistente e coordinando le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi alle attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano

3. I PTCP, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione regionale a valenza territoriale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

4. Il PTCP o il PTGM, attraverso un'intesa tra provincia o città metropolitana, Regione e autorità di bacino del fiume Po, può assumere il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI); in tal caso l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino, se non ancora effettuato, è operato con riguardo al PTCP o al PTGM.

5. Per l'attuazione delle politiche individuate, gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica:

- a) possono definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali, paesaggistici e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;
- b) forniscono indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;
- c) forniscono indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche.

6. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono:

- a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;

- b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici, storico-artistici e ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
- c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale, con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche e alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;
- d) i criteri, gli indirizzi, le direttive e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
- e) i casi in cui la loro specificazione o attuazione sono subordinate alla formazione di un PTO, individuandone anche l'area relativa.

7. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e possono dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definiscono le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela e uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.

8. Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.”.

### ***Nota all'articolo 132***

- Il testo dell'articolo 8 bis della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
 “Art. 8 bis (Attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)

1. Il PTR si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTGM e dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

2. I PTCP e il PTGM si attuano mediante l'adeguamento dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

3. I piani di settore, se contengono disposizioni di carattere territoriale, incidenti sull'uso del suolo, sono approvati con le procedure di cui alla presente legge ove non espressamente disciplinati da specifica normativa che garantisca equivalenti procedure di partecipazione; tali piani costituiscono variante ai piani territoriali degli enti dello stesso livello, purché approvati dall'organo competente per l'approvazione del piano territoriale. I piani regionali di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTGM e dei piani di livello locale; i PTCP e il PTCM di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei piani di livello locale. In caso di necessità di variante al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, deve essere comunque esperita la procedura di cui all'articolo 7.

4. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTGM e dei PRG.

5. (...)

6. L'adeguamento al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici avviene:

a) per i PTCP e il PTGM, mediante variante formata e approvata ai sensi dell'articolo 7 bis; la provincia o la città metropolitana trasmette il piano anche al Ministero per i beni e le attività culturali contestualmente all'invio in Regione; la Regione e il Ministero possono concordare modalità di coordinamento per l'espressione del parere di competenza;

b) per i PRG, mediante variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15; in tali casi è invitato alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis anche il Ministero

per i beni e le attività culturali per l'espressione delle proprie considerazioni e osservazioni; la Regione e il Ministero possono concordare modalità congiunte di partecipazione alla conferenza;

c) per gli strumenti della pianificazione settoriale, mediante il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della pianificazione paesaggistica provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento;

d) per i piani d'area delle aree protette, mediante verifica di conformità allo strumento di pianificazione paesaggistica regionale secondo le modalità in esso definite, provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento.

7. La Giunta regionale può specificare con apposito regolamento le modalità di adeguamento al PPR e di attuazione del piano medesimo o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo i principi stabiliti nel presente articolo.

8. I piani paesistici vigenti, attuativi del piano territoriale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 388-9126 del 19 giugno 1997, in assenza di specifico atto che li rimuova, mantengono la loro efficacia e sono verificati secondo le modalità contenute nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Le varianti ai predetti piani paesistici di competenza regionale o della città metropolitana sono approvate con deliberazione della Giunta regionale con la procedura di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e le varianti ai predetti piani paesistici di competenza provinciale sono approvate con la procedura di cui all'articolo 7 bis; tali varianti assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale possono prevedere modalità attuative di perequazione territoriale tese ad assicurare, mediante accordi, compensazioni e ridistribuzioni di vantaggi e di costi relativi a politiche territoriali.

10. Il Consiglio regionale può emanare indirizzi, anche settoriali o riferiti ad ambiti territoriali limitati, rivolti alle province, alla città metropolitana e ai comuni per la redazione e la gestione dei piani di loro competenza, ai fini dell'attuazione dei piani regionali.”.

### ***Nota all'articolo 132***

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali)

1. Il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, in qualità di soggetto proponente, definisce la proposta tecnica del progetto preliminare, anche avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonché dei materiali informativi messi a disposizione dalla Regione, dalla provincia e dalla città metropolitana e la adotta con deliberazione del consiglio. La proposta tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 3 bis.

2. La proposta tecnica del progetto preliminare di cui al comma 1 contiene altresì:

a) la documentazione inerente agli aspetti geologici, idraulici e sismici prevista dalle specifiche normative in materia, per i comuni non adeguati al PAI e per quelli già adeguati al PAI che intendono proporre modifiche al quadro del dissesto individuato nello strumento urbanistico vigente, nel caso di variante strutturale territorialmente puntuale; la suddetta documentazione deve riguardare un intorno significativo dell'area oggetto di variante;

b) la certificazione del professionista incaricato, per i comuni già adeguati al PAI che non prevedono modifiche al quadro del dissesto individuato dallo strumento urbanistico vigente; tale certificazione conferma l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI.

3. La documentazione di cui al comma 2, in quanto parte integrante della proposta tecnica del progetto preliminare, è valutata dalle strutture competenti, che si esprimono tramite il rappresentante della Regione nella prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, secondo le modalità previste con provvedimenti della Giunta regionale.

4. La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nella proposta tecnica. Il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, nel caso di varianti strutturali, il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS è trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l'attuazione del piano può avere sull'ambiente e all'autorità competente per la VAS.

5. Contestualmente alla pubblicazione, il soggetto proponente convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, trasmettendo ai partecipanti, ove non già provveduto, i relativi atti; la conferenza ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare.

6. Entro novanta giorni dalla prima seduta della conferenza di copianificazione e valutazione, i soggetti partecipanti di cui all'articolo 15 bis, commi 2 e 3, esprimono la propria valutazione tramite osservazioni e contributi in merito:

- a) alla proposta tecnica del progetto preliminare, con particolare riferimento alla sua coerenza con i piani e programmi vigenti di livello regionale, provinciale e metropolitano;
- b) alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, per le varianti strutturali, alla necessità di assoggettare a VAS la variante; in caso di assoggettabilità forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale; il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità è pubblicato sul sito informatico del soggetto proponente.

7. Il soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza di copianificazione e valutazione, predispone il progetto preliminare del piano che è adottato dal consiglio.

8. Il progetto preliminare del piano, di cui al comma 7, ha i contenuti dell'articolo 14; esso contiene, altresì, gli elaborati di cui al comma 2, nonché, ove necessario, il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.

9. Il piano adottato, completo di ogni suo elaborato, è pubblicato per sessanta giorni sul sito informatico del soggetto proponente, assicurando ampia diffusione all'informazione e messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale; il piano è esposto in pubblica visione. Entro tale termine chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali.

10. Il soggetto proponente, valutate le osservazioni e le proposte pervenute, definisce la proposta tecnica del progetto definitivo del piano, con i contenuti di cui all'articolo 14, che è adottata con deliberazione della giunta, salva diversa disposizione dello statuto. Non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni. Le osservazioni devono essere riferite agli ambiti e alle previsioni del piano o della variante; l'inserimento di eventuali nuove aree in sede di proposta tecnica del progetto definitivo, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis).

11. Il soggetto proponente convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, trasmettendo ai partecipanti i relativi atti; la conferenza esprime la sua valutazione entro centoventi giorni dalla prima seduta e ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto definitivo. La conferenza di copianificazione e valutazione:

- a) decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico;
- b) fornisce pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di VAS.

12. Con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi diritto di voto, il termine della prima conferenza di copianificazione e valutazione può essere prorogato per non più di trenta giorni e quello della seconda per non più di sessanta giorni.

13. Il soggetto proponente provvede, anche attraverso un confronto collaborativo con l'autorità competente per la VAS, alla revisione della proposta tecnica del progetto definitivo, ai fini della predisposizione del progetto definitivo dello strumento urbanistico. A tal fine si avvale:



a) delle osservazioni e dei contributi espressi nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione;

b) del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario, emesso dall'autorità competente per la VAS in tempo utile per la redazione del progetto definitivo.

14. Lo strumento urbanistico è approvato con deliberazione del consiglio, che si esprime sulle osservazioni e proposte di cui al comma 9 e che dà atto di aver recepito integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione; se il soggetto proponente non accetta integralmente gli esiti della conferenza, può, entro trenta giorni, riproporre gli aspetti su cui dissente ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione che, entro trenta giorni dalla prima seduta, esprime la propria decisione definitiva; lo strumento urbanistico può essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione.

15. La deliberazione di cui al comma 14:

a) contiene la dichiarazione della capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'articolo 20, efficace anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 5;

b) in caso di VAS, è accompagnata da una dichiarazione di sintesi nella quale sono indicate le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nello strumento urbanistico, come si è tenuto conto del rapporto ambientale, quali sono le ragioni delle scelte dello strumento urbanistico anche alla luce delle possibili alternative individuate e come sono definite e organizzate le procedure di monitoraggio sull'attuazione dello strumento urbanistico.

16. Lo strumento urbanistico entra in vigore con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione a cura del soggetto proponente ed è esposto in tutti i suoi elaborati, in pubblica e continua visione sul sito informatico del soggetto stesso. L'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, al PTCP o al PTGM secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4, attribuisce alle disposizioni dello strumento urbanistico medesimo la valenza di norme regolatrici delle aree interessate da condizioni di dissesto.

17. Lo strumento urbanistico approvato è trasmesso senza ritardo alla Regione, alla provincia e alla città metropolitana a fini conoscitivi e di monitoraggio; per tale trasmissione si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 3.

18. Il soggetto proponente, a seguito delle intervenute modifiche e varianti, è tenuto al costante aggiornamento dello strumento urbanistico posto in pubblicazione sul proprio sito informatico.”.

#### ***Nota all'articolo 134***

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale)

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

1 bis. Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse; costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite.

2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai

piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.

3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

- a) interessano l'intero territorio comunale;
- b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.

4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI, al PTCP o al PTGM secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.

5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di

volumetrie o di superfici assentite in deroga. La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente. Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del d.lgs. 42/2004 , contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana ; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

12. Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

14. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).”.

***Nota all'articolo 135***

- Il testo dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17 bis. (Varianti semplificate)

1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa. Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.

2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento:

- a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale;
- b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai

sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater e 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;

c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni;

f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l'approvazione della variante;

g) la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'atto formale del legale rappresentante dell'amministrazione competente, recante l'approvazione dell'accordo.

3. (...)

4. Nei casi previsti dall' articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento:

a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;

b) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore;

c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell'assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni;

f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Per i progetti relativi ad interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la programmazione regionale, nonché nei casi previsti dall' articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all' articolo 19 del d.p.r. 327/2001 ; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001 , il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001 , tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

7. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per violazione della presente legge.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

10. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale.

11. (...)

12. (...)

13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale per l'espletamento delle procedure stesse.

14. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere:

a) la relazione illustrativa;

b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le indagini sismiche qualora necessarie ai sensi della normativa di settore;

c) la relazione geologico tecnica;

d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

g) le norme di attuazione.

15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla disciplina dei procedimenti di cui al presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.

15 bis. Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto.”.

### ***Nota all'articolo 136***

- Il testo dell'articolo 48 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 48. (Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili e modifica delle destinazioni d'uso)

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono munirsi, documentando le loro rispettive qualità, del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa statale per eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale; il titolo abilitativo edilizio è richiesto, altresì, per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Sono eseguiti mediante comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA), i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del d.p.r. 380/2001, che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001.

1 bis. I mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, di cui al comma 1, non sono onerosi.

2. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri dei titoli abilitativi edilizi.

3. La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49, sono trascritti nei registri immobiliari.”.

### ***Nota all'articolo 137***

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 45/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 2. (Categorie di opere e deleghe)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 si suddividono nelle seguenti categorie:

a) interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a cinquemila metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a duemilacinquecento metri cubi;

b) interventi con valori di area o di volume superiori ai limiti indicati nella categoria a);

c) interventi riferiti a:

1) opere e lavori di competenza regionale o realizzati con il contributo regionale;

2) opere e lavori pubblici o di interesse pubblico il cui importo a base d'asta dei lavori previsti nel progetto generale è superiore a duecentocinquantamila lire;

3) attività estrattive, con esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative discariche, strade di accesso ed opere accessorie all'attività estrattiva;

4) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale;

5) bacini ed invasi idrici;

6) impianti di smaltimento e deposito di rifiuti.

2. I valori di cui alle categorie a) e b) del comma 1° si intendono calcolati sulla base del progetto generale dell'intervento complessivo e comprendono le opere accessorie e le varianti in corso d'opera.

3. Le funzioni autorizzative relative agli interventi e alle attività compresi nella categoria a) di cui al comma 1° sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono previsti i lavori. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, secondo le procedure dell'articolo 3.

4. Per gli interventi e le attività compresi nelle categorie b) e c) di cui al comma 1°, il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale visti i pareri istruttori emessi dall'Organo forestale competente e dal Settore Prevenzione del rischio meteorologico e sismico della Regione Piemonte. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale, con le stesse modalità previste dal presente comma, quando le opere ed i lavori compresi nella categoria a) di cui al comma 1°, interessano il territorio di più Comuni.

5. In relazione a particolari tipi di lavori la Giunta Regionale può stabilire norme tecniche e caratteristiche costruttive generali alle quali i lavori stessi debbono essere conformati.

6. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonchè dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000..

7. Il divieto di passaggio di cui al comma precedente è reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.

8. L'autorizzazione di cui alla presente legge costituisce anche autorizzazione all'abbattimento della vegetazione arborea e arbustiva radicata sui suoli interessati dalla modificazione o dalla trasformazione d'uso. La stessa, inoltre sostituisce l'autorizzazione prevista dall' articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli scavi ed ai reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le varianti progettuali che dovessero rendersi necessarie successivamente al rilascio del provvedimento autorizzativo.

10. I limiti d'importo indicati nel presente articolo e nell'articolo 6 possono essere periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta Regionale.

11. Salvo casi di forza maggiore, l'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comprensiva di tutti gli atti previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'articolo 7. Trascorso inutilmente detto termine, per gli interventi di cui alla categoria a) del comma 1°, l'interessato può rivolgersi al Presidente della Giunta Regionale, che provvede a sollecitare il Sindaco fissando il termine entro cui deve pronunciarsi. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale avoca a sè l'emissione dell'autorizzazione, che rilascia secondo le modalità previste al comma 4°.

12. In caso di ripetuti ritardi o quando vengano accertate altre irregolarità, la Giunta Regionale può revocare la delega nei confronti del Comune inadempiente.”.

### ***Nota all'articolo 138***

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 19/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 3. (Approvazione del regolamento edilizio)

1. Il Consiglio regionale approva un regolamento edilizio tipo, che è integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il regolamento edilizio tipo può essere modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio regionale.



2. Il regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio comunale può scostarsi da quelli del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo.

3. L'approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità; tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione.

4. I regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del comma 3 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione alla Giunta regionale, che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell' articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, e dell' articolo 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall' articolo 40 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50 .

5. (...)

6. (...)

7. (...)

8. (...)

9. (...)

10. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure del presente articolo.”.

### ***Nota all'articolo 139***

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 19/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Mutamenti delle destinazioni d'uso)

1. Costituisce mutamento di destinazione d'uso, subordinato a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire, il passaggio, anche senza opere edilizie, dall'una all'altra delle seguenti categorie:

- a) destinazioni residenziali;
- b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;
- c) destinazioni commerciali;
- d) destinazioni turistico-ricettive;
- e) destinazioni direzionali;
- f) destinazioni agricole.

2. I comuni, se lo ritengono necessario, all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a quelli vigenti approvata con le procedure dell' articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977 , come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41 , possono individuare, all'interno delle categorie del comma 1, ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso, da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. (...)

4. (...)

5. I mutamenti delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1.

6. L'onerosità è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario è tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo.”.

### ***Nota all'articolo 140***

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 32/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:

- a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
- b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
- c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
- d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;
- e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
- f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;
- g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

2. Nei casi non elencati dal comma 1 e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. A seguito della variante di adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale, nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere della commissione e locale per il paesaggio.

2 bis. È altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.”.

### ***Nota all'articolo 141***

- Il testo dell'articolo 88 della l.r. 3/2013, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 88. (Disposizioni inerenti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica conseguenti al riordino delle province, all'istituzione della città metropolitana e all'esercizio associato delle funzioni comunali)

1. A seguito dell'attuazione del processo di riordino degli enti locali di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di cui alla l.r. 11/2012, i nuovi enti o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica si dotano di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al territorio di competenza, anche tramite il coordinamento dei singoli piani previgenti.

2. Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previgenti che possono essere singolarmente variati, anche successivamente all'istituzione dei nuovi enti o alla costituzione delle loro forme associative, con le modalità di cui alla l.r. 56/1977.

2 bis. Fino all'approvazione del Piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM) previsto dalle disposizioni di riordino degli enti locali, mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale previgenti formati, approvati o modificati ai sensi della l.r. 56/1977.”.

### ***Nota all'articolo 143***

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Aree contigue)

1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori.

1 bis. I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue.

2. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della l. 394/1991, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

2 bis. In fase di prima attuazione sono istituite come aree contigue le seguenti aree individuate con lettera f) nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: f1. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; f2. Area contigua della Stura di Lanzo; f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese; f4. Area contigua di Fontana Gigante; f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino; f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; f7. Area contigua della Palude di San Genuario; f8. Area contigua Spina Verde. f9. Area contigua dell'Alpe Devero; f10. Area contigua Gesso e Stura; f11. Area contigua dell'Alta Val Strona; f12. Area contigua dei Laghi di Avigliana.

2 ter. La modifica dei confini delle aree istituite al comma 2 bis è effettuata con le modalità indicate al comma 1.

2 quater. Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del presente titolo. ”.

2 quinquies. Sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma 2 bis già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area.”.

### ***Nota all'articolo 144***

- Il testo dell'articolo 26 della l.r. 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Piano di area)

1. [Per le aree naturali protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.]

1 bis. Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
  - b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
  - c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
  - d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
  - e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;
  - f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.
- f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

3. I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:

- a) la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;
- b) la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;
- c) l'esame delle osservazioni pervenute.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predispone gli elaborati definitivi del piano di area avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.

5. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

6. Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4.

7 bis. Per l'approvazione di varianti di limitata entità e di superficie trascurabile ai fini della tutela dell'area protetta, localizzate in aree comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato di cui all' articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) o in aree esterne alla perimetrazione di cui all' articolo 12 della l.r. 56/1977, confinanti con lotti già edificati e dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, non è richiesto il parere della competente commissione consiliare; in tali casi il termine per l'approvazione di cui al comma 4 è ridotto a centoventi giorni.

8. (...)

9. I piani di area approvati sono pubblicati per estratto sul BUR e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

10. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.

11. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e i relativi eventuali pareri di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.

12. Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo.”.

### ***Nota all'articolo 145***

- Il testo dell'articolo 27 della l.r. 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 27. (Piani naturalistici e piani di gestione)

1. Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

2. I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta giorni dal ricevimento.

2 bis. I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.

3. [I piani naturalistici hanno valore di piano gestionale dell'area protetta e le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello.]

4. Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione che sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore di cui al comma 2 bis .

4 bis. Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

4 ter. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 4 bis, fino all'approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare un parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.

4 quater. Dalla data di approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione, la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e i relativi eventuali pareri di cui al comma 4 ter, trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.

5. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani naturalistici, i piani di assestamento forestale ed i piani di gestione vigenti al momento di entrata in vigore del presente titolo. Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici.

6. Per le violazioni alle norme contenute nei piani naturalistici e di gestione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.”.

### ***Nota all'articolo 146***

- Il testo dell'articolo 55 della l.r. 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 55. (Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e) comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 300,00 euro per ogni metro cubo di materiale rimosso.

2. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro per ogni metro cubo di materiale depositato.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h) comportano la sanzione amministrativa di 10.000,00 euro aumentata di 500,00 euro per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato.

4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f) comportano la sanzione amministrativa di 3.000,00 euro aumentata di 100,00 euro per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti.

5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 28 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) e le relative sanzioni di cui ai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell'articolo 35 della medesima l.r. 2/2009, le violazioni al divieto, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) commesse nelle aree naturali protette poste ad altitudine inferiore agli ottocento metri sul livello del mare, comportano la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00 euro.

6. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) e g) comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) può comportare il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti.

7. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere i) limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di 100,00 euro aumentata di 50,00 euro per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto.

8. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i) limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di 50,00 euro.

9. Ferme restando le sanzioni previste all' articolo 38, comma 1, lettera f) della l.r. 32/1982 da ultimo modificato dall' articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 , per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera j) comportano la sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentata di 3,00 euro per ogni esemplare raccolto o danneggiato.

10. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere l) e m), comportano la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

11. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 750,00. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) compiute con motoslitte comportano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera f bis) e comma 2, lettere c), d), e) ed f) della l.r. 2/2009.

11 bis. Chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni.

11 ter. Chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'articolo 43 comma 2 bis senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro.

12. Per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore.

13. Ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e di quelle previste all' articolo 38 della l.r. 32/1982 da ultimo modificato dall' articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 , per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.”.

14. Fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall' articolo 38 della l.r. 32/1982 continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette.

15. Le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

16. Le violazioni richiamate all'articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

17. Ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi da 1 a 11, l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.

18. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

19. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

20. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della l.r. 32/1982 , sono irrogate e introitate dalla Regione nel caso di violazioni accertate su aree a gestione regionale e dalle province o dai comuni nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale per i territori di rispettiva competenza.”.

### ***Nota all'articolo 147***

- Il testo dell'articolo 36 della l.r. 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 36. (Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:

a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;

b) da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di euro 100,00, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;

c) da una a quattro volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;

d) nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera c) è raddoppiato;

e) da euro 200,00 a euro 1.200,00 ogni 1000 metri quadri o loro frazione per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;

f) da euro 5,00 a euro 50,00 ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

g) da euro 5,00 a euro 50,00 a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme dalle disposizioni del regolamento forestale;

h) da euro 500,00 a euro 1.500,00 per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

i) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per l'uso illecito del martello forestale;

l) da euro 350,00 a euro 1.500,00 ogni 1.000 metri quadri o loro frazione, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità dalle stesse. La medesima sanzione si applica per la mancata esecuzione degli interventi compensativi o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario;

m) da euro 5,00 a euro 50,00 ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale;

n) da euro 5,00 a euro 20,00 per ciascuna ceppaia radicata nel bosco ceduo e nella componente a ceduo del governo misto danneggiata durante l'esecuzione dell'intervento.

2. Per le violazioni connesse all'attività vivaistica forestale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del d.lgs. 386/2003 .

3. Per le violazioni alle norme dei regolamenti diverse da quelle indicate nei precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

3 bis. Per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi;

4. Tutte le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui le violazioni siano commesse all'interno dei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette.

5. Il pagamento della sanzione di cui al comma 1, lettere b) ed l), non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere le autorizzazioni in sanatoria e di provvedere alla compensazione, ove prevista. Se le autorizzazioni non possono essere rilasciate, e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine la Regione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, la Regione, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.

6. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

### ***Nota all'articolo 148***

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 21/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 4.(Associazioni fondiarie)

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in attuazione delle finalità di cui all' articolo 1 , riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.

2. Le associazioni fondiarie di cui alla presente legge sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.



3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

4. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.

5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.

6. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.

7. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.

8. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.

9. Le associazioni fondiarie possono acquistare la personalità giuridica ed essere riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

10. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, le linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.”.

### ***Note all'articolo 149***

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 21/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Attività delle associazioni fondiarie)

1. Le associazioni fondiarie legalmente costituite svolgono le seguenti attività:

- a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell' articolo 9 ;
- b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell' articolo 9 , nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) e al loro recupero produttivo ai sensi dellal. 440/1978 ;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.”.

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 21/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Conferimento di funzioni agli enti locali)

1. Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all' articolo 5 della l. 440/1978 sono delegate alle unioni di comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione per i territori di propria competenza.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono disposte, oltre che nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 5, comma 5 della l. 440/1978 , anche in favore delle associazioni fondiarie legalmente costituite che presentano un piano di gestione ai comuni e alle unioni dei comuni di cui al comma 1 , sulla base di una graduatoria che tiene conto delle migliori soluzioni organizzative e gestionali per il conseguimento delle finalità dell' articolo 1 , ed in particolare:

- a) della ricomposizione fondiaria;

- b) del razionale sfruttamento del suolo;
- c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
- d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati nonché le linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione.”.

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 21/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 10. (Finanziamenti regionali)

1. Per le finalità di cui all' articolo 1 , la Regione può erogare alle associazioni fondiarie legalmente costituite le seguenti tipologie di finanziamento:

a) 500,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell' articolo 9 e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari;

b) contributi fino all'80 per cento per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per gli interventi di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio dei comuni classificati come montani o collina depressa ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

3. La Regione, al fine di favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e contrastare il fenomeno della parcellizzazione fondiaria nel territorio classificato montano o di collina depressa ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 , può erogare ai proprietari o agli aventi titolo dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione fondiaria legalmente costituita un contributo, per un'unica volta, nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni quindici.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione e la revoca dei finanziamenti di cui al presente articolo.”.

### ***Nota all'articolo 150***

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 11. (Fuoristrada)

Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie.

3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.

4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:

- a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;
- b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;
- c) (...)

È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 .

5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.”.

### ***Nota all'articolo 151***

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 43/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)

1. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico nell'ambito del più generale Piano regionale di tutela ambientale, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

2. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteorologiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale.

2 bis. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei

rifiuti), adotta il progetto di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.

2 ter. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato dal Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

3. Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con le province e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento previsti dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e dai singoli piani stralcio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

5. Le prescrizioni contenute nel Piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.

5 bis. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di settore.”.

### ***Nota all'articolo 153***

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 18/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Direttore tecnico e direttore amministrativo)

1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell'ARPA sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico e un direttore amministrativo.

2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11, anche mediante la formulazione di proposte e pareri. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell'attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell'ARPA, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.

3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.

4. Gli incarichi del direttore tecnico e del direttore amministrativo hanno la stessa durata di quella del direttore generale e sono rinnovabili. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo rimangono comunque in carica sino alla nomina del loro successore.

5. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati con soggetti dotati di professionalità adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. I requisiti richiesti per tali soggetti sono:

- a) possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente;
- b) esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonché, per quanto riguarda il direttore tecnico, il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro.

6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non superiore al 70 per cento del trattamento del direttore generale.”.

### ***Nota all'articolo 154***

- Il testo dell'articolo 77 della decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 è il seguente:

“77. Funzioni delegate.

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

- a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
- b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;

c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;

d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.

Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.”.

### ***Nota all'articolo 155***

- Il testo dell'articolo 4 della decreto legislativo 267/2000 è il seguente:

“Articolo 4 Sistema regionale delle autonomie locali

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.”.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.”.

- Il testo dell'articolo 20 della decreto legislativo 267/2000 è il seguente:

“Articolo 20 Compiti di programmazione

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.”.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 65/1986 è il seguente:

“5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale (3);

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 (4);

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge (5).

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici (6).

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.”.

- Il testo dell'articolo 10 della legge 65/1986 è il seguente:

“10. Trattamento economico del personale di polizia municipale.

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93 ), possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.”.

- Il testo dell'articolo 12 della legge 65/1986 è il seguente:

“12. Applicazione ad altri enti locali.

1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.”.

### ***Nota all'articolo 156***

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 39/1980, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Istruzioni per l'applicazione della legge)

La Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo per la vitivinicoltura, di cui all' art. 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 , e la competente Commissione del Consiglio Regionale, impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge, comprendenti anche le modalità per il coordinamento, da parte del competente Ufficio regionale, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti ed Organismi interessati.

Ai sensi dell' art. 6 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462 e relativi DD.MM. attuativi, saranno individuati nelle istruzioni per l'applicazione della legge gli obiettivi ed il programma di interventi a livello regionale per una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni nei settori agricolo ed agroalimentare.

Entro il 28 febbraio di ogni anno è fatto obbligo alle Province di inviare alla Regione una relazione dello stato di attuazione della presente legge. La relazione deve avere come riferimento di attività l'anno solare. Il mancato invio alla Regione della relazione di cui al comma precedente ed il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma di intervento annuale fanno decadere le assegnazioni di fondi alle Province previste nel primo comma del successivo art. 5.”.

### ***Nota all'articolo 160***

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 5/2012, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Albo fornitori della Regione Piemonte)

1. Al fine di realizzare con trasparenza, economicità ed efficacia le procedure di affidamento, è istituito l'albo dei fornitori della Regione.

2. L'albo funge da elenco di operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ed è sottoposto alla relativa disciplina.

3. (...)

4. La Regione rende l'albo disponibile a tutte le amministrazioni pubbliche del territorio regionale che ne facciano richiesta.”.

### ***Nota all'articolo 163***

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 6/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016)

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritte per l'esercizio 2017 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011 per un totale di euro 1.044.860.316,70:

- a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 537.126.442,50;
- b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 112.233.741,08;
- c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell' articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2014'), per un importo pari a euro 13.000.000,00;
- d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 137.960.130,73, di cui euro 60.469.648,30 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 22.741.094,18 per sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015, euro 54.749.387,77 per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2015");
- e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 244.540.002,87, di cui euro 49.378.886,55 per iscrizione spese relative al trasporto pubblico locale ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n. 92/2016/SCRPIE/PARI del 12 luglio 2016, euro 182.818.182,49 per recepimento nella competenza dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, euro 12.342.933,83 per iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea.

2. Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono altresì iscritti per l'esercizio 2017, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011, i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un totale di euro 4.650.044.721,27:

- a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione Piemonte, come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016') per un importo pari a euro 2.670.004.225,62;
- b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge 190/2014 , come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;
- c) ripiano annuale 2017 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 nonchè dell' articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di



previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,00.

3. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.”.